

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1984

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**COSSIGA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**REVIGLIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LA MALFA**)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**BISAGLIA**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**FOSCHI**)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(**DE MICHELIS**)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO
(**CAPRIA**)

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno

Presentato il 1° settembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il carattere unitario della manovra di politica economica e finanziaria che il Governo intende attuare risultava già dagli obiettivi collegamenti tra i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 9 luglio 1980, n. 301, che in base ai tempi a disposizione non potrebbero essere tempestivamente convertiti e le cui misure congiunturali, integrate con i miglioramenti apportati durante la discussione parlamentare, costituiscono la premessa per varare successivamente i rimedi strutturali indicati nel documento governativo sulla strategia di medio periodo, per il rientro dell'inflazione e per la ripresa di una crescita stabile.

È apparso necessario accentuare tale carattere unitario per agevolare la speditezza dei lavori parlamentari, non senza considerare che, in tal modo, si evidenzia il carattere organico del provvedimento nei fondamentali aspetti dell'entrata e della gestione della spesa.

A) DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

L'insieme dei provvedimenti legislativi ed amministrativi attraverso i quali si manifestano, nel momento presente, gli indirizzi di politica fiscale del Governo — nel più ampio quadro di quella economica — si caratterizza per l'intento di apportare una maggiore razionalizzazione nel sistema impositivo. Un sistema impositivo razionale non può infatti tollerare la presenza di sacche di evasione gravando per altro prevalentemente su soggetti i cui redditi o ricavi sono facilmente evidenziabili, ma deve ricercare innanzi tutto la organicità, chiarezza e precisione delle norme nonché la efficacia dei controlli.

Al fine suddetto si ispirano non solo i provvedimenti che, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 249, prevedono l'ob-

bligo del rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti che compiono operazioni per le quali non è obbligatorio il rilascio della fattura, ma anche gli schemi di decreti delegati sottoposti all'esame della Commissione parlamentare di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che mirano, tra l'altro, a consentire una più ampia applicazione del regime della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di esportazione.

Nell'ambito delle stesse finalità si collocano sia il disegno di legge, che intende attribuire rilevanza fiscale agli scontrini rilasciati da appositi registratori di cassa approvato dal Consiglio dei ministri, sia il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, che non è stato convertito per decorrenza dei termini costituzionali.

Il citato decreto-legge prevedeva in particolare:

- 1) l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
- 2) la modifica di talune aliquote dell'imposta di fabbricazione;
- 3) la introduzione di misure agevolative temporanee e la emanazione di norme chiare e precise in materia di imposte sul reddito.

Essendo divenute ancora più pressanti le ragioni che avevano indotto a percorrere la via della decretazione di urgenza, il Governo intende riproporre la disciplina già adottata con il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, tenendo conto di quanto è emerso nel dibattito parlamentare svoltosi al Senato della Repubblica, in Commissione prima e poi in Aula.

Il provvedimento — che recepisce pertanto le modifiche adottate dal Senato — produce un effetto di maggior gettito che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

si è ricercato con l'espresso intendimento di caratterizzare il prelievo strutturalmente, cioè con riferimento agli stessi criteri ai quali si ispirano anche gli altri provvedimenti di cui più sopra si è fatto cenno e cioè:

a) incidenza sulla generalità dei contribuenti;

b) incentivo strutturale ad alcuni settori produttivi o commerciali;

c) riduzione dell'evasione fiscale.

Con gli articoli da 1 a 5 si è disposto circa l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 288 erano stabilite nelle seguenti misure: 1 per cento, 3 per cento, 6 per cento, 9 per cento, 12 per cento, 14 per cento, 18 per cento e 35 per cento.

Un così ampio ventaglio era stato più volte oggetto di rilievi non solo da parte degli operatori economici ma anche in sede parlamentare, ove si era richiesto sovente un provvedimento volto a ridurre il numero delle aliquote, che non trova riscontro in nessun altro paese della Comunità economica europea.

Infatti, le aliquote IVA in vigore nella Repubblica federale tedesca sono due, ed altrettante nel Regno Unito e nei Paesi Bassi; in Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo sono tre, e in Danimarca una.

La molteplicità delle aliquote provocava per altro non poche difficoltà applicative, era fonte di incertezza per l'esatta applicazione del tributo e comportava notevoli complicazioni per la tenuta della contabilità fiscale da parte delle imprese con conseguenti aggravii di costi amministrativi. Agli uffici era del pari imposta una maggiore mole di lavoro in conseguenza dei più dettagliati controlli che si rendevano necessari anche per prevenire possibili tentativi di frodi ed artifici.

L'unificazione delle aliquote, oltre alle finalità sopraccennate, viene incontro, in taluni casi, con la rideterminazione del

carico fiscale, alle esigenze manifestatesi in particolari settori.

Le aliquote prese in considerazione dal presente decreto ai fini dell'accorpamento inoltre non si discostano tra di loro sensibilmente e ciò al fine di non arrecare rilevanti perturbamenti nei settori economici cui si riferiscono.

Con il provvedimento in oggetto che, come si è detto, recepisce le proposte formulate in sede parlamentare, le aliquote da otto vengono ridotte a cinque (2 per cento, 8 per cento, 15 per cento, 18 per cento e 35 per cento).

In particolare, con l'articolo 1 si procede alla unificazione al 2 per cento delle aliquote dell'1 e del 3 per cento. Il settore interessato è prevalentemente quello alimentare.

Per effetto dell'accorpamento, per i seguenti prodotti l'aliquota dell'1 per cento viene elevata al 2 per cento:

mais ibrido anche per la semina;

frumento;

granoturco;

orzo;

segala;

avena;

altri cereali minori e relative farine destinate ad uso zootecnico;

farine e semole di frumento, granoturco o segala;

farine di orzo ed altri cereali ad uso zootecnico;

paste alimentari confezionate con il solo impiego di farine e semole di frumento e di segala;

semole di frumento, granoturco e segala;

pane ed altri prodotti della panetteria ordinaria;

latte allo stato naturale destinato al diretto consumo alimentare;

fette biscottate;

pesce fresco, anche congelato, destinato al diretto consumo alimentare, di estera provenienza;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bevande vinose destinate ad essere somministrate a collaboratori delle aziende agricole;

bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori;

fertilizzanti;

crostacei, molluschi e testacei destinati al diretto consumo alimentare;

mangimi composti, semplici di origine vegetale ad uso zootecnico;

mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero in quantità inferiore al 50 per cento;

mangimi semplici di origine vegetale;

ostie e particole per scopi religiosi;

zucchero anche denaturato per uso zootecnico.

L'aliquota viene, invece, ridotta dal 3 per cento al 2 per cento per i seguenti beni e servizi:

burro;

margarina animale o vegetale;

formaggi tanto duri che molli;

ricotta;

ortaggi;

olive in salamoia;

verdure;

frutta fresca allo stato naturale;

frutta secca anche sgusciata;

mandorle pelate, mandorle secche, sgusciate e decorticate, arachidi anche se destinate alla disoleazione;

legumi secchi;

fave secche aventi qualsiasi destinazione;

funghi coltivati, altri funghi freschi e funghi secchi;

patate;

lupini;

castagne secche;

conservas di pomodoro;

orzo vestito, escluso quello destinato alla semina;

farina di orzo;

pomodori pelati;

olii di semi allo stato commestibile;

olii di oliva di pressione, commestibili;

olii di oliva rettificati e miscele di questi con olii di pressione commestibili;

olio di oliva lampante;

olio di sansa di oliva greggio ed olii da frutti oleosi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

olii di semi;

semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione esclusi quelli di lino e di ricino;

riso e risone;

zucchero avente qualsiasi destinazione;

peschi freschi anche congelati o surgelati compresi crostacei e molluschi e testacei, non destinati al diretto consumo alimentare;

peschi salati o pressati in salamoia, secchi o affumicati, compresi baccalà, aringhe, stoccafisso, storione e salmone, anche se contenuti in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi;

uva da tavola;

carta destinata alla stampa dei periodici, di cui al n. 79 della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e degli atti parlamentari; cessioni dei detti periodici e atti parlamentari;

prestazioni di servizi per la composizione e stampa dei giornali periodici e per gli atti parlamentari.

È da ritenere che le disposte misure non dovrebbero determinare al consumo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

apprezzabili aggravii, in considerazione delle compensazioni fiscali conseguenti alla predetta unificazione.

Alla stessa aliquota del 2 per cento vengono assoggettate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al settore edilizio agevolato, per le quali erano previste le aliquote del 3 e del 6 per cento. Beneficiano della nuova aliquota ridotta sia l'edilizia residenziale a carattere pubblico o privato sia le opere di urbanizzazione primaria o secondaria nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

In pratica vengono a fruire della nuova aliquota agevolata le seguenti operazioni.

Settore edilizia residenziale pubblica:

a) appalti relativi alla costruzione di case di civile abitazione non di lusso, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche, effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da imprese « private » ma con il contributo o concorso dello Stato o dei predetti enti;

b) appalti relativi alla costruzione di edifici assimilati alle case non di lusso sopra indicate, ai sensi della legge 19 luglio 1961, n. 659 (edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili), posti in essere dallo Stato o da altri enti pubblici, ecc.;

c) appalti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 20 ottobre 1971, n. 865;

d) appalti relativi alla realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione calore-energia (es. metanodotti);

e) cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui alle lettere a) e b) effettuate dalle imprese costruttrici; cessioni delle opere di cui alle lettere c) e d) effettuate dalle imprese costruttrici;

f) appalti aventi per oggetto interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, eccetera, effettuati su immobili indicati nell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora eseguiti con il concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 59 della stessa legge n. 457;

g) cessioni di immobili o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui alla precedente lettera f);

h) cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei fabbricati di cui alle lettere a), b), c) e d).

Settore privato:

a) appalti relativi alla costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, posti in essere da imprese « private » (voce n. 7, parte III, tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972);

b) cessioni degli immobili di cui alla lettera a) o di porzioni di essi, purché effettuate dalle stesse imprese costruttrici;

c) cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli edifici di cui alla lettera a);

d) appalti aventi per oggetto interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, eccetera, effettuati da imprese « private » su immobili indicati nell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) cessioni di immobili o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui alla precedente lettera d);

f) appalti relativi alla costruzione di case rurali di cui alla lettera a) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; cessioni delle medesime effettuate dalle im-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prese costruttrici; cessioni di beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle stesse.

La sensibile riduzione delle aliquote dovrebbe contribuire alla ripresa di un settore di così grande importanza per la economia nazionale.

Tra le operazioni, che nel settore dell'edilizia rimangono soggette all'aliquota ordinaria, si segnalano:

a) appalti per la costruzione di case di lusso (di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969) e relative cessioni;

b) appalti e cessioni di alcune opere pubbliche o private non aventi carattere residenziale (dighe, aeroporti, alberghi, palazzi comunali, eccetera) e non rientranti tra le « infrastrutture » di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) cessione di case di civile abitazione non di lusso e degli edifici assimilati effettuate da imprese non costruttrici;

d) cessioni di case di civile abitazione non di lusso e di edifici assimilati, effettuate da imprese costruttrici, realizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n. 408;

e) cessioni di beni forniti per effettuare interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, ecc. di immobili.

Infine, vengono assoggettate alla stessa aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, per evidenti finalità culturali. Si è disposto l'assoggettamento all'aliquota del 2 per cento anche per le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); di oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e di altri apparecchi da tenere in mano, da portare

sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90. 19); di poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87. 11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra elencati.

Le operazioni relative a questi prodotti sono attualmente esenti e la tassazione con una aliquota, peraltro molto contenuta, ha lo scopo di evitare gli effetti distorsivi derivanti dalla istituzione di esenzioni con divieto di detrazione di imposta a monte nonché una generalizzazione del pro rata di detrazione per l'industria e il commercio.

Si riordina nel contempo tutto un settore attualmente soggetto a trattamenti differenziati soprattutto per quanto concerne le dette parti, pezzi staccati ed accessori.

Consequente alla disposta tassazione dei beni sopra indicati è la soppressione dell'esenzione prevista al n. 25 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Vengono assoggettate altresì all'aliquota del 2 per cento, per evidenti motivi di ordine sociale, anche le cessioni e le importazioni del gas per uso terapeutico e dei reni artificiali.

Inoltre viene modificato il n. 79 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 includendo in detta voce gli strumenti musicali per uso didattico.

Con l'articolo 2 vengono nuovamente inclusi nella Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i numeri 38 e 39 comprendenti rispettivamente:

prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagna, alluminio o vetro comune (v.d. 17. 04);

cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18. 05).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre, viene modificato il numero 40 della detta tabella A, parte seconda, includendo nella voce citata il cioccolato. Per quanto attiene alla nozione di « confezioni non di pregio » la tabella B allegata al decreto n. 633 del 1972 contiene in nota una chiara e precisa eccezione per cui si considerano confezioni di pregio quelle realizzate con impiego di prodotti compresi nella stessa tabella.

Con lo stesso articolo vengono unificate all'8 per cento le aliquote del 6 e del 9 per cento in atto previste per le cessioni di taluni prodotti, compresi quelli indicati nei numeri 38, 39 e 40 della citata tabella A.

Tra i prodotti di largo consumo, la cui aliquota viene elevata dal 6 all'8 per cento, si segnalano: caffè, té, birra, vino, preparazioni alimentari varie, carni degli animali delle specie diverse da quella bovina e suina, acqua e acque minerali, saponi comuni, gas ed energia elettrica per uso domestico, prodotti farmaceutici, prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Tra i servizi, la cui aliquota del 6 per cento viene elevata all'8 per cento, si segnalano:

spettacoli cinematografici, sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

servizi delle radiodiffusioni circolari;

servizi telefonici per utenze private;

prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali.

La riduzione di aliquota dal 9 all'8 per cento è prevista per i seguenti beni e servizi:

prodotti tessili di largo consumo (di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757);

prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso e nei parchi di campeggio;

somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Mantenendo il testo approvato dal Senato si è disposto che la stessa aliquota dell'8 per cento si applica alle cessioni ed alle importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie.

Infine, viene previsto l'assoggettamento alla aliquota dell'8 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni mobili di particolare interesse storico ed artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Con l'articolo 3 viene elevata di un punto l'aliquota normale del 14 per cento.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota normale dell'imposta è attualmente stabilita nella misura del quattordici per cento e — proprio per il suo carattere di normalità — si applica a tutte le operazioni concernenti beni e servizi non contemplati nelle tabelle allegate al citato decreto, nonché a quelle operazioni per le quali, in base a provvedimenti *ad hoc*, non siano state indicate aliquote particolari o in via temporanea o in via permanente. Il presente decreto non tocca la costruzione logica delle aliquote del tributo che prevede una aliquota normale (che appunto viene ora fissata nel quindici per cento) ed altre diverse relative a beni o servizi elencati nelle tabelle A e B o fissate con provvedimenti particolari. Esso anzi costituisce la indispensabile premessa per riordinare la elencazione organica in tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle nuove aliquote « accorpate » diverse da quella ordinaria. In tal senso il Governo intende provvedere sollecitamente con idoneo strumento.

Con lo stesso articolo 3 viene inoltre elevata dal 9 al 15 per cento l'aliquota per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina e delle re-

lative carni destinate alla alimentazione umana.

Come si è detto, l'articolo 3 dispone nel senso di fissare al 15 per cento l'aliquota normale.

L'aumento ha essenzialmente lo scopo di recuperare la perdita di gettito conseguente alle riduzioni di aliquote introdotte per alcuni settori.

Con l'articolo 4 si eleva dal 12 al 18 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni e alle importazioni della benzina, del gas di petrolio liquefatto e del metano destinati all'autotrazione.

Con l'articolo 5, primo comma, vengono soppressi i numeri 25) e 26) della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la conseguenza che i prodotti elencati nei detti numeri non fanno parte della tabella B e non sono soggetti quindi all'aliquota del 35 per cento.

Con il secondo comma si stabilisce l'aliquota del 18 per cento per le cessioni e le importazioni di tutti indistintamente i prodotti già elencati nei detti numeri 25) e 26) e ciò allo scopo di assicurare a tali prodotti lo stesso trattamento di aliquota previsto per gli altri prodotti dello stesso settore merceologico, quali gli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, già soggetti all'aliquota del 18 per cento ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1979, n. 599.

Per effetto della menzionata disposizione risultano conseguentemente assoggettate all'aliquota del 18 per cento le cessioni e le importazioni dei seguenti beni:

n. 25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono compresi i giradischi, girafilm e girafilì, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione dell'immagine e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v. d. 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi ap-

parecchi (v. d. 92.13); apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v. d. ex 85.15/A.III-b-3);

n. 26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; cilindri, cere, films, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v. d. ex 92.12).

Motivi di coordinamento legislativo impongono conseguentemente la modifica della lettera *a*) dell'articolo 19 allo scopo di eliminare i richiami ai numeri 25) e 26) della tabella B, non più necessari.

Sono assoggettate, invece, all'aliquota del 15 per cento, per effetto della disposizione contenuta nel quarto comma, le cessioni e le importazioni dei beni indicati al n. 6) della tabella B allegata al decreto n. 633 del 1972 e cioè quelle relative a quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezione non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni.

Con l'articolo 6 vengono stabilite le percentuali di scorporo delle aliquote IVA del 2, 8, 15, 18 e 35 per cento e si provvede, nel contempo, ad inserirle organicamente nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. A questo proposito viene consentito al contribuente di ricavare la detta percentuale di scorporo anche con criterio matematico.

Contemporaneamente, con l'articolo 7 si dichiara che nessuna sanzione si applica a quei contribuenti che avessero

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

applicato le percentuali di scorporo determinate con il suddetto metodo matematico anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Viene soppresso inoltre l'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'articolo 8 si provvede a disciplinare organicamente il settore dello spettacolo.

Ad illustrazione delle misure stabilite si fa presente quanto segue.

Il punto n. 1) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedeva, nel testo originario, l'assoggettamento all'aliquota IVA ridotta del 6 per cento degli « spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, trattenimenti pubblici ».

Il Ministero delle finanze ebbe a precisare che la predetta aliquota ridotta si rendeva applicabile, oltre che alla fase di programmazione dei films (rapporto esercente-spettatore), anche all'importazione degli stessi ed ai rapporti intercorrenti tra importatori o produttori e distributori ed esercenti. Analoghi criteri sono stati adottati per gli altri settori dello spettacolo (teatro, trattenimenti pubblici e sportivi).

Con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, recante misure urgenti in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 6 per cento è stata limitata agli spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali, con l'effetto che i suaccennati rapporti posti in essere nel settore cinematografico, a decorrere dal 18 marzo 1976, sono stati assoggettati alla normale aliquota del 12 per cento (14 per cento dal 7 febbraio 1977).

Con la successiva legge 5 gennaio 1979, n. 1, è stata ripristinata per gli spettacoli cinematografici l'aliquota IVA del 6 per cento.

Dagli atti parlamentari relativi alla detta legge n. 1/79 risulta che nel corso

della discussione è emersa la esigenza di delineare l'ambito di applicazione della disposizione, nel senso che nel termine « spettacolo » deve intendersi compreso esclusivamente il rapporto intercorrente tra l'esercente e lo spettatore, con l'effetto che restano esclusi dall'aliquota ridotta tutti gli altri rapporti posti in essere sia per la produzione dello spettacolo sia nelle fasi di distribuzione. Da qui la necessità di revocare le difformi risoluzioni emanate in passato dall'Amministrazione finanziaria e di regolarizzare mediante apposita normativa le posizioni fiscali dei contribuenti che avessero adeguato il loro comportamento alle risoluzioni medesime.

In tali sensi l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 21 - prot. 381701/80 - del 9 maggio 1980, ha chiarito che la ridotta aliquota IVA del 6 per cento trova applicazione unicamente nei rapporti intercorrenti tra l'esercente lo spettacolo e lo spettatore, rimanendone, quindi, esclusi tutti gli altri rapporti posti in essere anteriormente alla detta fase ed ha revocato, in conseguenza, le precedenti difformi risoluzioni emanate in materia.

Al fine, quindi, di mettere ordine nelle situazioni pregresse, con l'articolo 8 si provvede ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA dell'8 per cento, per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 2, ai corrispettivi dovuti dagli esercenti le sale cinematografiche e dai circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per il noleggio dei films.

L'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento anche alla fase del noleggio mira ad evitare le conseguenze di natura finanziaria, a carico degli esercenti che intendono fruire del regime forfettario, derivanti dall'applicazione dell'aliquota ordinaria ai contratti di noleggio.

Contemporaneamente, si dichiara « regolare » l'applicazione dell'aliquota IVA del 6 per cento a tutti i rapporti concernenti le fasi della produzione e della

distribuzione dei films ed a quelli relativi alla fase della produzione e successive, per le altre attività spettacolistiche, diverse dal cinema, elencate al n. 1, parte III - Servizi - della già richiamata tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò limitatamente alle operazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Con l'articolo 9 si stabilisce che al n. 6 della tabella A - parte III - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono comprese, oltre alle prestazioni di servizi rese nelle mense aziendali, anche quelle rese dalle mense interaziendali.

La disposizione è stata introdotta conformemente ai voti espressi dal Senato. Sempre in sede parlamentare è stato approvato un emendamento aggiuntivo al testo originario del decreto-legge, che - conseguentemente alla introduzione della citata modifica del n. 6) della tabella A - parte III - considera regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese dalle mense interaziendali fino alla data della legge di conversione, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento.

Nel recepire tale innovazione non può non tenersi conto che i contribuenti (cioè quelli che anteriormente al 3 luglio 1980, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 288, avevano applicato l'aliquota del 6 per cento) successivamente a tale data non possono avere applicato l'aliquota del sei per cento perché non più prevista come aliquota IVA, mentre, probabilmente, hanno applicato l'aliquota dell'8 per cento anticipando la normativa *in itinere*. Il secondo comma dell'articolo in rassegna tiene conto di tale situazione e considera regolarmente assoggettate ad IVA siffatte prestazioni allorché sino alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state assoggettate alle aliquote del sei o dell'otto per cento.

Con l'articolo 10 viene disposto che le variazioni d'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste nel decreto in og-

getto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese allo Stato e agli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, in base a contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi relativamente alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 1980.

Con il secondo comma si dispone che le aliquote IVA già previste nella misura del 6 per cento, del 12 per cento e del 30 per cento per le cessioni e le prestazioni rese ai suddetti soggetti restano ferme per quei contratti conclusi anteriormente all'8 febbraio 1977.

Si dispone, inoltre, che le registrazioni delle fatture saldate e dei corrispettivi introitati, relative alle sopramenzionate cessioni e prestazioni, effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguite entro lo stesso mese.

La disposizione si rende necessaria allo scopo di evitare che le citate operazioni producano effetti anche nell'anno 1981 in conseguenza dell'applicazione dei normali termini previsti per le suddette registrazioni dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Con l'articolo 11 viene disposta l'applicazione a tempo indeterminato delle nuove aliquote, così come stabilite negli articoli precedenti, anche se sostitutive di quelle attualmente vigenti per un periodo di tempo determinato.

Pertanto, in sostituzione delle aliquote stabilite in via transitoria per i prodotti alimentari già esenti da IGE e per quelli soggetti allo stesso tributo con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, per i prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modifiche, per i fertilizzanti, si applicano a tempo indeterminato le aliquote stabilite dal presente decreto.

Con l'articolo 12 viene modificato il quarto comma dell'articolo 34 del più vol-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 633, dando la facoltà agli agricoltori, cooperative e relativi consorzi, di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi normali previa comunicazione agli uffici IVA da inviarsi entro il 31 gennaio. A differenza del testo precedente, che prevedeva l'opzione a consuntivo, cioè all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, con detta modifica l'opzione va esercitata annualmente in via preventiva. La modifica si è resa necessaria onde consentire ai menzionati operatori agricoli la possibilità di ottenere, al pari degli altri operatori economici, i rimborsi infrannuali previsti dall'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Con l'articolo 13 è previsto l'assoggettamento alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali degli atti di assegnazione ai soci delle case di abitazione, costruite ai sensi del testo unico n. 1165 del 1938, concernente l'edilizia economica e popolare, da parte delle cooperative edilizie e loro consorzi ancorché le cooperative stesse non usufruiscano del contributo dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Si stabilisce inoltre che la stessa disposizione agevolativa si applica anche agli atti che attribuiscono l'assegnazione in godimento ai soci delle case sopraindicate da parte delle cooperative a proprietà indivisa.

Quanto precede ha lo scopo di assicurare il medesimo trattamento tributario agli atti di assegnazione di case posti in essere dalle cooperative edilizie, indipendentemente dalla circostanza che le cooperative che procedono all'assegnazione abbiano o meno usufruito del contributo dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali.

Infatti, attualmente esiste una difformità di trattamento tributario per gli atti di cui trattasi (i quali, come è noto, sono tutti sottratti al pagamento dell'IVA ma scontano, in sede di registrazione, le imposte di registro, ipotecarie e catastali), nel senso che per gli atti di assegnazione da parte di cooperative a contributo erariale si pagano le imposte fisse di registro,

ipotecarie e catastali, mentre, per le assegnazioni fatte da cooperative non a contributo erariale, le predette imposte sono dovute in misura più elevata.

Con l'articolo 14 si dispone che la rettificata, prevista dall'articolo 19-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, della detrazione d'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili da parte degli operatori che effettuano anche operazioni esenti non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire.

La disposizione opera esclusivamente nei confronti dei soggetti il cui volume di affari non supera i 480 milioni annui.

Lo scopo della modifica è quello di equiparare detta disposizione con le norme che disciplinano l'ammortamento dei beni ai fini dell'imposizione diretta.

Con gli articoli da 15 a 17 vengono apportate talune modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli alcoli.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale vengono aumentate (articolo 15) nella misura di lire 1.059 per ettolitro e, pertanto, l'aliquota passa a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

In concreto, il prezzo di vendita della benzina (super) passa da lire 700 a lire 750 al litro: l'aumento di lire 50 al litro è dovuto per lire 10,59 per il predetto aumento d'imposta di fabbricazione e per lire 39,41 per effetto della variazione di aliquota di IVA dal 12 al 18 per cento.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente stabilita nella misura di lire 3.569,70 per ettolitro l'imposta dovuta sui quantitativi di « Jet Fuel JP/4 », destinati all'Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina cui l'anzidetto prodotto è fiscalmente assimilato.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per mantenere inalterati gli attuali rapporti tra i prezzi di vendita della benzina e degli altri carburanti (GPL e metano per autotrazione) viene proporzionalmente aumentata anche l'imposta di fabbricazione sui GPL per autotrazione a lire 36.402 per quintale (ultimo comma, articolo 15) e l'imposta erariale di consumo sul gas metano per autotrazione da lire 107,13 a lire 112,43 per metro cubo (articolo 16).

Conseguentemente, tenendo conto anche della maggiore incidenza fiscale dell'IVA che è passata dal 12 al 18 per cento, i prezzi di vendita della benzina, del GPL e del metano per autotrazione passano, rispettivamente, da lire/litro 700, lire/litro 457 e lire/metro cubo 350 a lire/litro 750, lire/litro 490 e lire/metro cubo 375, mantenendo così i rapporti già esistenti.

Con l'articolo 17 vengono stabilite in lire 300.000 per ettanidro l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole etilico, nonché sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico equiparati all'alcole etilico di prima categoria.

La disposizione intende ovviare alla notevole erosione, in termini reali, del gettito derivante dal mancato adeguamento negli anni trascorsi dell'ammontare di detti tributi, per effetto dell'inflazione accentuatasi negli ultimi tempi. Si è altresì determinato enorme divario tra l'entità delle aliquote applicate sui prodotti alcolici negli altri paesi della Comunità europea e quelle vigenti attualmente in Italia.

L'entità dell'aumento disposto con il presente decreto tiene conto dell'approfondito dibattito che sul punto si è svolto in sede parlamentare recependo le decisioni adottate dal Senato.

Con l'articolo 18 viene fissato al 10 settembre 1980 il termine di presentazione della denuncia delle giacenze al 3 luglio 1980 degli alcoli che alla predetta data non avevano ancora assolto il tributo o che avevano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso all'alcole tal quale o contenuto nei liquori, acquaviti, estratti alcolici e profumerie alcoliche, e viene stabilito in

tre rate, scadenti il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1980 e il 28 febbraio 1981 il pagamento, senza interessi, della differenza di imposta sulle quantità dichiarate.

Con i nuovi termini per la presentazione della denuncia delle giacenze di alcoli e per il pagamento della differenza d'imposta sulle quantità dichiarate, rispetto a quelli stabiliti dal decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, vengono recepite numerose istanze delle categorie interessate già accolte dal Senato in sede di conversione del citato decreto-legge.

A questo proposito va rilevato che il termine utile per la presentazione della denuncia delle giacenze relative ai prodotti sopra indicati viene spostato al 10 settembre 1980 (così concedendo ai soggetti interessati un più ampio periodo rispetto ai trenta giorni stabiliti nel decreto-legge n. 288 ed ai sessanta previsti nel testo modificato dal Senato) in modo da rendere concretamente operativo a favore dei soggetti medesimi l'utilizzo di un termine che altrimenti sarebbe venuto a scadere prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

I successivi commi del predetto articolo e l'articolo 19 contengono le consuete disposizioni per il controllo della regolarità delle denunce, per il pagamento o il rimborso d'imposta su eventuali differenze riscontrate e le sanzioni pecuniarie per inadempimenti all'obbligo delle citate denunce.

Con l'articolo 20 vengono stabiliti i nuovi prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori in una unica misura per ogni taglia.

La misura unificata è stata calcolata in modo da assicurare l'invarianza del gettito.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo del 27 febbraio 1980 (causa n. 169).

Con detta sentenza la menzionata Corte di giustizia ha dichiarato che l'Italia applicando, « attraverso l'esposizione di contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquaviti destinate alla vendita al minuto, una imposta differenziata in ma-

teria di acquaviti, a norma della legislazione fiscale nazionale e in particolare dell'articolo 6 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per quanto concerne, da una parte, le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e di canna da zucchero e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce, è venuta meno, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 95 del Trattato CEE ».

Difatti, con il citato decreto-legge fu stabilito un prezzo dei contrassegni di Stato per le acquaviti di cereali e di canna superiore a quello previsto per le altre acquaviti e per i liquori.

La disposizione venne contestata dall'esecutivo comunitario, che investì, sulla base dell'articolo 169 del Trattato di Roma, la Corte di giustizia con il risultato sopra riportato.

Con l'articolo 21 viene concesso, sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, di applicare i contrassegni di Stato ai recipienti contenenti prodotti alcolici prima dell'estrazione dai magazzini fiduciari.

Si tratta di una norma generale già approvata dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 288, con la quale viene accolta una richiesta degli operatori interessati volta a risolvere l'inconveniente tecnico dell'applicazione dei contrassegni in momento diverso da quello dell'imbottigliamento e dell'etichettatura.

La concessione è però subordinata alla condizione che sia prestata cauzione pari all'intero ammontare dei tributi dovuti.

Ciò in quanto il contrassegno legittima il prodotto contenuto nel recipiente, mentre l'imposta non è stata ancora assolta.

Gli articoli da 22 a 26 riprendono emendamenti aggiuntivi in materia di imposta di fabbricazione inseriti dal Senato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 288.

Con l'articolo 22 viene accordato, su richiesta dei soggetti interessati, il pagamento differito a 30 giorni, senza interessi, dell'imposta di fabbricazione e del-

l'eventuale diritto erariale dovuti su tutti i prodotti soggetti a detti tributi ad esclusione degli oli minerali già ammessi al beneficio.

Tale disposizione corrisponde anche all'impegno assunto dal Governo dinanzi alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge (A. C. n. 864) concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

La concessione del beneficio sposta di 30 giorni il momento del pagamento dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale che, per gli alcoli, lo zucchero, il glucosio maltosio ed altre materie zuccherine e la margarina, è quello dell'estrazione dai magazzini fiduciari per l'immissione in consumo. Per gli oli di semi il pagamento avviene il giorno successivo a quello dell'introduzione dei semi in fabbrica (trattasi di una procedura semplificata data la modestissima aliquota d'imposta dovuta a motivi extra fiscali). Infine, per la birra il momento impositivo è quello della presentazione della dichiarazione di lavoro. Poiché, però, l'accertamento viene effettuato sul mosto e non sul prodotto finito è già previsto che il pagamento avvenga in due rate uguali con scadenza l'una il quindicesimo e l'altra l'ultimo giorno del terzo mese a contare da quello in cui è stata fatta la liquidazione (presentazione della dichiarazione di lavoro). L'ammissione all'ulteriore beneficio accoglie anche un'istanza delle categorie interessate che, attesi i tempi lunghi per il completamento del processo produttivo della birra e di commercializzazione del prodotto, avevano chiesto una ulteriore dilazione per il pagamento dell'imposta o l'ammissione al pagamento differito già accordato per gli oli minerali.

L'articolo 23 subordina la concessione del pagamento differito alla prestazione di una cauzione a garanzia dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, mentre l'articolo 24 stabilisce, per il ritardato pagamento dei tributi, oltre il termine stabilito all'articolo 22, l'applicazione dell'indennità di mora, degli interessi, nonché la decadenza dal beneficio di che trattasi quando il pagamento av-

venga dopo il 20° giorno dalla scadenza del detto termine.

Con l'articolo 25 viene data la possibilità, sotto l'osservanza delle prescrizioni tecnico-fiscali e nei limiti di capacità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concedere l'istituzione di magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici anche mediante installazione di serbatoi metallici in aree recintate coperte e scoperte.

La disposizione si rende necessaria per esigenze tecniche relative alle attuali dimensioni degli impianti del settore e per motivi di sicurezza.

Con l'articolo 26 viene interpretato autenticamente il disposto dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nel senso che la parola « perdita » va intesa quale dispersione e non sottrazione della disponibilità del prodotto.

L'interpretazione scaturisce dall'esigenza di evitare equivoci sul significato di detto termine posto che l'articolo 20 della menzionata legge n. 1161 prevede l'abbuono dei tributi nel caso di perdita o di distruzione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione quando non vi sia colpa grave dell'obbligato o del detentore.

Ciò, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 21 con il quale viene concesso di applicare i contrassegni di Stato sui recipienti di prodotti alcolici prima del pagamento del tributo.

Con l'articolo 27 si dispone, conformemente al voto espresso dal Senato, il rimborso della differenza fra l'importo di lire seicentomila per ettanidro corrisposta dai soggetti interessati per effetto del decreto-legge n. 288 e quella dovuta in ragione di lire trecentomila per ettanidro, come stabilito dal presente decreto, per imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli alcoli.

A tal fine viene adottata una sollecita procedura consistente nell'autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione in misura tale da permettere il recupero delle somme da rimborsare per quanto riguarda le giacenze e le estrazioni di alcoli dai magazzini fidu-

ciari, e nell'applicazione delle norme di contabilità doganale (utilizzo dei fondi della riscossione) per gli alcoli importati.

L'articolo 28 del decreto-legge in rassegna intende introdurre per gli interessi, premi e altri frutti relativi alle obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e di istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine sia una esclusione dalla ritenuta prevista dall'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia una esenzione dalla tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti i relativi interessi, premi e altri frutti.

La specifica previsione della esenzione dall'imposizione dei predetti redditi obbligazionari si è resa necessaria dal momento che, operando l'anzidetta ritenuta oltre che a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche anche a titolo di acconto nei confronti delle persone giuridiche, la sola previsione esonerativa della ritenuta avrebbe comportato il mantenimento della imposizione sostanziale a carico delle persone giuridiche destinatarie della predetta ritenuta a titolo di acconto.

La disposizione intende agevolare la collocazione sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari emessi dai soggetti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative. Ne dovrebbe risultare stimolata siffatta collocazione e conseguentemente aumentata la disponibilità finanziaria da parte dei soggetti erogatori del credito.

La norma ha effetto limitato nel tempo nel senso che si applica alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'articolo 29 del provvedimento in rassegna modifica in parte, migliorandolo, il

trattamento agevolativo recato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime tributario dei finanziamenti che i soci persone fisiche effettuano alle società cooperative e loro consorzi. Il trattamento di favore — che mira ad assicurare l'autofinanziamento delle predette società cooperative e loro consorzi — appare pienamente rispondente alle esigenze di carattere economico-finanziario degli enti interessati in quanto esclude, da un lato, il ricorso all'indebitamento esterno, con la conseguenza di non incidere sul mercato finanziario, e garantisce, dall'altro, una remunerazione dei finanziamenti più adeguata al mutato valore monetario.

Per conseguire tali effetti si è pertanto proceduto ad elevare dagli attuali limiti di 6 e 10 milioni il tetto del finanziamento agevolato, che ciascun socio può effettuare, portandolo a 10 e 17 milioni a seconda che si tratti, rispettivamente, di soci di società cooperative e loro consorzi in genere o di soci di cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e di cooperative di produzione e lavoro; inoltre si è aggiornata la misura degli interessi attribuibili ai soci, attualmente commisurata a quella spettante ai detentori di buoni fruttiferi postali, elevandola di 2,5 punti.

Con l'articolo 30 viene prevista la deducibilità per intero delle spese chirurgiche e delle spese per prestazioni specialistiche nonché di quelle per protesi dentarie e sanitarie sempre che il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi il domicilio e la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, dichiarando che le spese stesse sono rimaste effettivamente a proprio carico.

La norma proposta è assegnata a due funzioni complementari: a quella di accrescere l'efficienza dei controlli ed a quella di riservare ai soggetti che sostengono spese per prestazioni chirurgiche, per prestazioni mediche specialistiche e per protesi sanitarie, un trattamento fiscale più conforme alla capacità contri-

butiva dei soggetti medesimi che le sostengono.

Lo stesso articolo, infine, integra la previsione impositiva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'inserimento di una disposizione aggiuntiva all'attuale testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Detto articolo disciplina, com'è noto, gli oneri personali dei soggetti d'imposta rilevanti ai fini della capacità contributiva degli interessati, dettando in particolare i criteri in base ai quali è consentita la deduzione di particolari spese ed oneri. A fronte di tale previsione — che attribuisce ai contribuenti il diritto di corrispondere l'imposta personale sull'ammontare complessivo dei propri redditi, depurato degli oneri in questione —, si è tuttavia ravvisata l'esigenza di riequilibrare l'obbligazione tributaria in tutti quei casi in cui il contribuente rientri in possesso di somme già dedotte in precedenti periodi di imposta, perché ne ricorrevano all'epoca le condizioni. La restituzione totale o parziale di somme già dedotte a titolo di onere deducibile, ancorché intervenuta in un periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione è stata operata, comporta infatti il venir meno del diritto alla deducibilità di quel determinato onere e, conseguentemente, una accresciuta capacità contributiva computabile nella misura in cui il contribuente è rientrato in possesso delle somme a suo tempo dedotte.

Al fine peraltro di evitare il continuo riesame di posizioni tributarie relative a singoli periodi di imposta si è stabilito che, ferma restando la deduzione già operata — in quanto, come già detto, ne ricorrevano i presupposti richiesti dalla citata norma — il contribuente che riacquisti la disponibilità di somme già dedotte dovrà far confluire dette somme nel reddito complessivamente dell'anno in cui ne avrà conseguito lo sgravio, il rimborso e più genericamente la restituzione.

L'articolo 31 dal canto suo stabilisce che l'INPS è tenuto ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, riproponendo quanto già aveva previsto l'articolo 22 del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, decaduto per mancata conversione in legge.

A questo proposito occorre tener presente i problemi sollevati dal fatto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale — che corrisponde ai lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni le relative indennità — non acquista in relazione all'erogazione di tali somme la qualifica di sostituto d'imposta. Tale circostanza, non comportando conseguentemente l'obbligo per l'istituto medesimo di rilasciare ai lavoratori interessati alcun certificato nel quale venga evidenziato l'importo delle somme al predetto titolo erogate, non consente la conoscenza per i lavoratori interessati dell'esatto ammontare delle integrazioni salariali da indicare, unitamente agli altri cespiti eventualmente posseduti, nella dichiarazione annuale dei redditi, con la conseguente impossibilità di pervenire ad una esatta quantificazione del debito di imposta da versare con il sistema dell'autotassazione.

L'articolo 32 dispone che l'attuale importo di lire 500 milioni — stanziato, per ciascun anno finanziario, per la spesa occorrente per la divulgazione del sistema tributario — è elevato a lire un miliardo e trecento milioni annui.

Tale importo di lire 500 milioni — previsto nel n. 2) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, ed iscritto nel capitolo 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso — è insufficiente per sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di diffondere la conoscenza del sistema tributario. Infatti, il fenomeno delle evasioni può essere tanto più ridotto quanto più i contribuenti sono a conoscenza del comportamento che devono tenere per assolvere correttamente ai propri obblighi tributari.

Al fine di facilitare i controlli fiscali incrociati, con l'articolo 33 viene disposto che i datori di lavoro soggetti alla di-

sciplina di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1969, n. 67) sono obbligati a riportare nella denuncia di pertinenza dell'INPS l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte, nonché l'ammontare delle detrazioni operate e della imposta versata.

È anche previsto che la mancata indicazione dei predetti dati comporti, a carico dei trasgressori, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Con l'articolo 34 si dispone in punto di versamenti di acconti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR stabilendo che siffatti versamenti debbono avvenire entro il mese di ottobre e che il loro ammontare è elevato dal 75 all'85 per cento. Analogamente per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare viene disposto che il versamento dell'acconto sulle imposte dovute è effettuato nel decimo mese dell'esercizio o periodo di gestione. Qualora tuttavia il decimo mese sia scaduto o sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, continua ad applicarsi, per il primo versamento d'imposta dovuto successivamente a quest'ultima data, il più lungo termine di undici mesi.

Rimane ovviamente fermo il disposto secondo cui i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, per effetto di disposizioni legislative, approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente.

La norma trova giustificazione nella necessità di controllare la liquidità e la domanda interna oltre che di accrescere il gettito allo scopo di ridurre il disavanzo pubblico.

Alle stesse finalità è preordinato l'articolo 35, che modifica la normativa concernente i versamenti delle ritenute di acconto sugli interessi corrisposti dalle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aziende di credito a depositanti e correntisti. Com'è noto, il termine per il versamento delle ritenute sugli interessi in discorso, originariamente previsto dalla riforma tributaria contestualmente alla presentazione della dichiarazione, venne portato a due mesi dalla chiusura del periodo di imposta con decorrenza dal 29 dicembre 1974 (decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 920). Successivamente, allo scopo di anticipare la riscossione di tali somme, venne stabilito:

a partire dal 18 marzo 1976, l'obbligo di corrispondere a titolo di acconto, entro il 31 luglio di ciascun anno, una somma pari ad un terzo delle dette ritenute versate per il periodo d'imposta precedente (decreto-legge 16 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976 n. 249);

a partire dal 16 novembre 1976, lo obbligo di corrispondere un importo pari ai due terzi delle ritenute versate complessivamente per il precedente periodo di imposta, in due rate uguali entro il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno (legge 12 novembre 1976, n. 751).

L'articolo in rassegna, modificando la suesposta disciplina, fa obbligo alle aziende di credito di versare annualmente un importo pari agli otto decimi delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari, complessivamente versati per il periodo d'imposta precedente, in parti uguali ed entro le predette scadenze del 31 luglio e del 30 novembre.

Poiché la norma trova applicazione dopo la scadenza della prima rata (31 luglio), è stato precisato che la maggiorazione del versamento d'acconto per il 1980 si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro la data del 30 novembre.

L'articolo 36 reca una disposizione a carattere interpretativo con la quale si dispone che è corretto e valido il criterio di imposizione adottato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per gli emolumenti arretrati dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

I cennati emolumenti — concernenti il periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, ma riscossi nel 1974 — sono stati a suo tempo assoggettati alla ritenuta di ricchezza mobile categoria C/2 ed a quella complementare, ritenendosi che fossero ad essi applicabili i tributi (ricchezza mobile e complementare) vigenti fino al 31 dicembre 1973, in quanto i presupposti dell'imposizione si erano verificati nel 1973, epoca in cui vivevano i detti vecchi tributi.

Siffatta interpretazione ha dato luogo a dubbi, nel senso che si è sostenuto che gli emolumenti in questione dovessero essere invece assoggettati alle nuove imposte sui redditi, previste dalla riforma tributaria, ed in vigore dal 1° gennaio 1974.

E ciò perché i ripetuti emolumenti sono stati materialmente riscossi nel 1974, quando cioè erano vigenti le nuove imposte sul reddito, alle quali ultime dovevano essere assoggettati gli emolumenti stessi.

La norma in rassegna è intesa da un lato a porre fine a tale questione interpretativa e, dall'altro, risponde ad una esigenza di ordine pratico, in quanto, se si accogliesse la tesi della « applicazione delle nuove imposte », sarebbe difficile, a distanza di tempo, procedere alla riliquidazione ed al recupero delle imposte ancora eventualmente dovute, in quanto molti impiegati nel frattempo sono andati in pensione o sono deceduti.

Come si è detto nella parte introduttiva della presente relazione, il decreto-legge si colloca nell'ambito degli indirizzi di politica economica adottata dal Governo.

In detto quadro, si è potuta ora evidenziare compiutamente l'ampiezza della manovra fiscale per acquisire il maggior gettito necessario che, con un prelievo caratterizzato secondo i criteri strutturali più sopra illustrati, può essere valutato globalmente in lire 3.420 miliardi.

A questo fine soccorrono sia il decreto-legge in rassegna sia i provvedimenti adottati collateralmente dal Ministro delle finanze volti a definire il contenzioso pendente in materia di imposte di registro, successione e ipotecarie, nonché ad esten-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dere l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a determinate categorie di contribuenti.

Il decreto-legge assicura, per l'anno 1980, un maggior gettito di lire 2.438 miliardi. Tale importo differisce da quello previsto nel precedente decreto, in quanto tiene conto, da un lato, del minor gettito derivante sia dalle modifiche apportate al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli alcoli sia dall'effetto ridotto concernente la disposizione dell'articolo 31 (articolo 22 del decreto-legge n. 288) e, dall'altro, del nuovo gettito conseguente alla disciplina recata dall'articolo 35 (modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751).

Di tale maggior gettito, lire 750 miliardi circa sono conseguenti all'occorpamento delle aliquote IVA; lire 143 miliardi e 200 milioni circa derivano dalle modifiche apportate al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine sugli alcoli; lire 100 miliardi e seicento milioni a titolo di maggior gettito derivante dall'aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine sui prodotti petroliferi, nonché dall'aumento dell'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione; lire 950 miliardi circa si avranno per effetto delle disposizioni modificative della percentuale del versamento di acconto delle imposte sui redditi, e delle modifiche apportate all'articolo 35 del decreto-legge 10 maggio 1976, numero 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1971, n. 249. Ad essi sono da aggiungersi lire 30 miliardi circa di IRPEF per effetto dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto; ed infine lire 500 miliardi circa di recupero di imposte, a seguito dei controlli resi possibili in conseguenza degli adempimenti richiesti, con l'articolo 32 del decreto, alle imprese in sede di dichiarazione dei contributi sociali, con attinenza alle somme versate come sostituti di imposta.

Questi importi — che globalmente ammonterebbero a lire 2.473 miliardi e ottocento milioni — devono però tener conto di una lieve perdita di gettito, valutabile in circa lire 35 miliardi per l'anno 1980, quale deriverà dalla non applicazione delle ritenute — previste nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni — sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari da istituti di credito e da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine; nonché della maggior spesa di circa lire 800 milioni, per l'anno 1980, per il disposto dell'articolo 31.

Per quanto attiene infine ai provvedimenti emanati collateralmente dal Ministro delle finanze si ricorda che:

- 1) in relazione all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (concernente l'imposta di registro), nonché all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (concernente l'imposta sulle successioni e donazioni), con provvedimento n. 32 del 2 luglio 1980 è stato disposto affinché vengano definite con l'adesione dei contribuenti le controversie pendenti. In particolare, si è stabilita l'applicabilità, al valore finale accertato, di un abbuono — obiettivamente determinato — idoneo ad indurre i contribuenti alla definizione bonaria delle controversie. Per effetto di tale provvedimento si stima che possa essere recuperato nell'anno 1980 l'importo di lire 782 miliardi;

- 2) in base al disposto dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, in data 2 luglio 1980, è stato emanato un decreto ministeriale che determina le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità di rilascio da parte di altre categorie di contribuenti, in aggiunta a quelle che erano già tenute a siffatto adempimento.

Le prime esperienze acquisite hanno infatti dimostrato l'utilità di questo strumento di controllo fiscale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dall'estensione del predetto obbligo alle operazioni indicate nel citato decreto ministeriale deriverà un gettito valutato in lire 200 miliardi circa.

B) — MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 luglio 1980, n. 301, sono stati esposti i fattori di crisi dell'economia italiana, annidati nella sua struttura: elevato disavanzo pubblico, per una forte pressione della spesa corrente; dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto non in linea con quella dei paesi concorrenti; rigidità nell'impiego dei fattori produttivi, con conseguenti strozzature dal lato dell'offerta; ampiezza ed estensione delle forme di indicizzazione perequativa, che ricaricano le spinte inflazionistiche e scoraggiano la ricerca di efficienza e produttività; bassa propensione agli investimenti. Da ciò derivano: ritardo nell'adeguamento della struttura economica ai mutamenti intervenuti nei prezzi relativi; limitatissima autosufficienza energetica e conseguente vulnerabilità rispetto agli impulsi di origine esterna. Tutto questo ci predispone all'inflazione come sofferenza cronica, all'instabilità come condizione permanente.

L'Italia è, fra i maggiori paesi industriali, quello a più forte inflazione; quello a più sostenuta domanda interna; quello a più accentuata dinamica dei costi industriali; quello a più alta dipendenza energetica dal petrolio importato; quello per conseguenza più minacciato dalla perdita di competitività.

Le manifestazioni di squilibrio premono sul vincolo esterno, che si presenta come immediato punto critico. La inflazione permane in media assai più elevata di quella sperimentata altrove, e riduce la nostra capacità di esportazione.

Ancora nel mese di agosto sono stati rinnovati — sia pure senza successo — gli attacchi portati dalla speculazione alla nostra moneta, nel tentativo di sfruttare le tensioni cui questa è sottoposta.

Nel frattempo lo scenario dell'economia mondiale si volge verso la recessione. Di-

ventano più difficili le condizioni dell'impresa, soprattutto delle maggiori e meno flessibili, soprattutto di quelle la cui produzione è in più larga misura rivolta ai mercati esteri. Per alcuni comparti la crisi è in atto, per altri potrebbe essere prossima. La dinamica della domanda interna in Italia ha registrato nel primo semestre un tasso annuo di aumento intorno al 6 per cento, contro lo 0,5 dell'area OCSE nel suo complesso. Ne deriva un sostanziale compenso degli effetti negativi sulla produzione nazionale determinato dal rallentamento della domanda mondiale. I contraccolpi si sono così concentrati sul saldo commerciale, divenuto fortemente negativo: all'aumento degli oneri per le importazioni di greggio si è aggiunto un deficit anche nelle transazioni non petrolifere. Il peggioramento delle aspettative ha portato all'emergere di domanda valutaria erratica. L'insieme dei fenomeni ha trascinato il saldo globale della bilancia dei pagamenti nei primi sei mesi del 1980 a un passivo di 4.400 miliardi di lire.

Permane quindi l'esigenza dell'adozione, a fronte di tale situazione di crisi, di rimedi atti a influire sui relativi fattori.

I rimedi strutturali sono quelli indicati dal Governo nel suo documento sulla strategia di medio periodo, per il rientro dall'inflazione e per la ripresa di una crescita stabile.

Ma intanto si potrà procedere prossimamente sulla strada delle modificazioni strutturali in quanto verranno subito applicate, senza indugi e senza soluzioni di continuità, misure congiunturali di immediata efficacia, combinate con misure strutturali, che valgano a contenere la dinamica della domanda entro limiti compatibili con un assetto di equilibrio nei conti con l'estero, evitando ad un tempo il manifestarsi di accentuati andamenti recessivi.

Tale esigenza, fortemente presente al momento dell'adozione dei precedenti decreti-legge è in uguale imperiosità sentita oggi.

Come è stato fatto presente dal Presidente del Consiglio dei ministri a codesta Camera dei deputati nella seduta di

mercoledì 27 agosto, il Governo ha il dovere di impedire che la manovra di politica economica in atto con i provvedimenti adottati in luglio venga bruscamente interrotta, con gravi e non dominabili ripercussioni.

È per questo che il Governo ha responsabilmente e con piena convinzione posto la questione di fiducia sulle pregiudiziali sollevate dall'opposizione, ottenendo positiva conferma da parte della Camera, dopo che già il testo del decreto-legge aveva conseguito sostanziale approvazione, con miglioramenti, da parte del Senato.

Coerentemente con tale impostazione e in linea con quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio nella ricordata seduta del 27 agosto, per evitare pericolosi vuoti normativi nella direzione dell'economia del Paese in un momento così difficile e delicato, il Governo, ha provveduto dunque a riadottare le misure di urgenza che formavano già oggetto dei precedenti decreti-legge 3 luglio 1980, numero 288 (concernente disposizioni in materia tributaria) e 9 luglio 1980, n. 301 (concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e a incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno), in un testo che riproduce le norme dei precedenti provvedimenti con le modifiche e le integrazioni ad essi apportate dal Senato.

La fusione dei due provvedimenti in un solo testo sottolinea la stretta e inscindibile connessione che c'è tra le due parti della manovra finanziaria complessiva, quella concernente l'entrata e quella concernente la spesa, che si saldano insieme e che reciprocamente si integrano.

Uguali a quelle del precedente decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, rimangono quindi gli obiettivi delle urgenti misure di spesa che danno corpo al titolo secondo del presente unitario provvedimento d'urgenza. Primo: contenimento della domanda aggregata e spostamento nella sua composizione da domanda per consumi a domanda per investimenti. Secondo: spostamento sulla domanda estera del sostegno al nostro

sistema produttivo, in particolare all'industria manifatturiera. Terzo: miglioramenti degli equilibri d'impresa con l'eliminazione di oneri impropri e conseguente rafforzamento della nostra competitività.

Dal dato della domanda interna, l'insieme delle misure comporta, per la seconda metà del 1980, una riduzione della domanda delle famiglie di oltre 3.000 miliardi, corrispondenti a un pari prelievo tributario. Il taglio è ottenuto con 3.420 miliardi di maggiori prelievi tributari, dei quali solo una quota modesta incide sulle imprese, e con prelievi a titolo di contribuzione sociale sui lavoratori autonomi per 250 miliardi.

Dal lato degli investimenti, si procede con operazioni di finanza integrata. Si agisce simultaneamente: sulla dotazione finanziaria degli istituti che sostengono il credito all'esportazione; sulle condizioni patrimoniali e sull'equilibrio gestionale delle imprese pubbliche prenditrici di prestiti; sulla capacità di spesa degli organismi preposti ad azioni di risanamento industriale; sulla incentivazione di nuovi prodotti e processi produttivi, così da favorire l'aggiornamento tecnologico di fondamentali settore dell'industria italiana

Dal lato degli equilibri di impresa, si interviene sul comparto manifatturiero in ragione della sua più forte presenza sul mercato estero, con una operazione essenzialmente basata sulla eliminazione di oneri impropri che gravano sulle imprese a titolo di contributi sociali. Il sollievo è di 3.600 miliardi su base annua, con una notevole riduzione dei costi per salari e contributi erogati dal comparto. L'operazione è concepita come energicamente selettiva. È proposito del Governo accompagnarla in tappe successive di carattere perequativo con l'estensione della eliminazione degli oneri impropri agli altri settori produttivi. Per l'industria manifatturiera il provvedimento adottato consentirà alla competitività dei nostri prodotti di tornare ai livelli dell'inizio dell'anno. Ciò a fronte di una situazione che si è andata molto deteriorando negli ultimi mesi. Assunto come riferimento temporale l'ultimo giorno di quotazione dei

cambi prima del riallineamento di settembre 1979 all'interno dello SME, si è avuto un peggioramento della nostra inflazione relativa di 9,9 punti percentuali. Si è avuto nello stesso periodo un deprezzamento del tasso di cambio effettivo nei confronti delle monete dei nostri principali concorrenti del 5,4 per cento. La perdita di competitività al 30 giugno risultava per differenza, con opportuna ponderazione, di quasi 4 punti percentuali. Tenuto conto dell'effetto della fiscalizzazione sui prezzi, si dovrebbe ristabilire quindi nell'arco dei prossimi mesi una situazione prossima a quella di fine dicembre, quando la perdita di competitività era di 1,7.

L'insieme delle misure copre una vasta area di interventi, i cui contorni si estendono anche oltre i confini del settore pubblico allargato.

Il quadro di riferimento è tuttavia quello della finanza pubblica nel senso proprio del termine. Se ne modificano le principali grandezze, si incide sui saldi che esprimono il disavanzo e il fabbisogno complessivo.

Come già esposto nella precedente relazione, operazione preliminare alla presente manovra è stata l'adozione, il 30 giugno scorso, del bilancio di assestamento. Con questo non soltanto si sono aggiornate le appostazioni di entrata e di spesa, ma si è compiuta anche una più accurata ricognizione delle stime sull'evoluzione delle grandezze effettive di cassa per il 1980. Ci si è applicati, sul piano metodologico, a sciogliere una certa ambiguità implicita nella recente legislazione che unifica nel termine « cassa » due nozioni non assimilabili: il concetto eminentemente giuridico di autorizzazione al pagamento e il concetto economico di stime del probabile andamento dei pagamenti. Sulla base della ricognizione compiuta si sono aggiornate le stime di cassa prima della manovra, aumentandole da un lato delle entrate di 2.000 miliardi e dal lato della spesa di 1.750 miliardi. Concorrono a determinare quest'ultima cifra: una riduzione della stima precedente per 2.500 miliardi, un aumento di spesa per

4.250 miliardi, risultante dalla occorrenza del nuovo contratto del pubblico impiego per 1.800 miliardi, dall'aumento degli assegni familiari per 950 miliardi, dall'incremento della spesa sanitaria per 1.000 miliardi, da maggiori interessi sul debito pubblico per 500 miliardi. Il fabbisogno complessivo del settore pubblico allargato viene corretto in 42.750 miliardi, contro i 43.000 previsti in marzo. Il fabbisogno complessivo interno, per effetto dei prestiti esteri stimati in 2.000 miliardi, si attesta sui 40.750 miliardi.

Gli effetti di finanza pubblica delle misure urgenti si traducono in una riduzione del fabbisogno complessivo interno per il 1980 dai 40.750 miliardi sopra indicati a circa 38.000 miliardi. Ciò per differenza fra una cifra totale in riduzione per 6.200 miliardi e una cifra in aumento per 3.500 miliardi, di cui solo 2.100 incidono sul disavanzo, la differenza essendo costituita da partecipazioni e conferimenti. Nella cifra in diminuzione sono inclusi 2.300 miliardi di rientri in tesoreria che anch'essi non hanno effetto sul disavanzo, limitando il loro effetto a ridurre la provvista sul mercato per il fabbisogno del tesoro. La riduzione servirà tuttavia a mantenere un più equilibrato rapporto, in termini di formazione di liquidità ad opera della finanza pubblica, fra il primo e il secondo semestre dell'anno; agevolerà inoltre la regolazione del credito totale interno e il rispetto delle compatibilità finanziarie indicate dalla Banca d'Italia.

1) *Interventi a sostegno di speciali programmi industriali e per il riequilibrio dei costi d'impresa.*

Come primo articolo di questo capo (articolo 37) è stato inserito quello che costituiva l'articolo 2 del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge, essendo stato come tale presentato dal Governo al Senato e da questo approvato (atto Camera n. 1967).

Esso si inserisce organicamente e con pari necessità nel contesto della manovra complessiva di spesa promossa dal Governo, mirando a far fronte a esigenze ecce-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zionali di settori dell'industria italiana che per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative costituiscono strumenti fondamentali di sviluppo, nonché di settori nei quali si presentano difficoltà tali da creare grave turbamento all'economia nazionale.

Naturalmente, in seguito all'incorporazione nel decreto-legge, le disposizioni che già figuravano nell'articolo 2 del disegno di legge sono state tradotte in forma normativa diretta, sviluppando i principi e i criteri direttivi indicati nella suddetta norma di delega.

L'articolo autorizza stanziamenti complessivi per lire 1.500 miliardi in favore del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale distribuiti nel triennio dal 1980 al 1982, dei quali 150 miliardi per l'anno 1980.

Con tali apporti finanziari il Fondo provvederà alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo, progettazione, sperimentazione e pre-industrializzazione di nuovi prodotti e processi produttivi, destinati ai settori industriali, compresi tra quelli per cui sono stati deliberati i piani di settore previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che saranno indicati annualmente dal CIPI.

I contributi saranno pari al 70 per cento del costo complessivo dei programmi di cui sopra, approvati dal CIPI, e non potranno comunque superare la durata di tre anni e l'importo globale risultante annualmente da:

a) una percentuale pari al 15 per cento dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno in riferimento per le unità lavorative occupate nel Mezzogiorno, ridotta al 10 per cento per le unità lavorative occupate nel Centro-nord;

b) il 20 per cento dei nuovi investimenti fissi effettuati nell'anno in riferimento;

c) il 20 per cento dell'ammontare cumulativo degli aumenti di capitale effettuati nel triennio 1980-1982.

I contributi sono assegnati con deliberazione del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sen-

tito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Viene espressamente precisato che, coerentemente con la loro natura di conferimenti in capitale, i contributi suddetti non concorrono a comporre il reddito imponibile di impresa.

Finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, per renderne meno accentuata la crescita per unità di prodotto nei confronti degli altri paesi industrializzati, sono, come si è detto, le norme che prevedono un parziale sgravio degli oneri sociali per le imprese manifatturiere ed estrattive (articolo 38, già articolo 1 del presente decreto-legge).

È noto infatti che la contribuzione sociale posta a carico delle imprese nel nostro paese è generalmente più elevata rispetto agli altri paesi anche del Mercato comune europeo.

Poiché la gravosità del costo del lavoro è relativamente più accentuata nelle aziende del Mezzogiorno, nell'intento di rendere possibili maggiori investimenti produttivi ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali in quelle aree territoriali, l'articolo 38 prevede uno sgravio aggiuntivo a favore delle imprese medesime.

Gli sgravi contributivi disposti dalle norme in esame riguardano:

1) il contributo del 3,80 per cento delle retribuzioni, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati;

2) il contributo di solidarietà dello 0,58 per cento delle retribuzioni per il finanziamento dell'assistenza sociale di malattia ai lavoratori agricoli;

3) il contributo dello 0,16 per cento delle retribuzioni, già destinato all'ENAOI;

4) il contributo dello 0,10 per cento delle retribuzioni per gli asili nido;

5) un'aliquota, pari al 2 per cento delle retribuzioni, del contributo per l'assistenza sociale di malattia, limitatamente alle retribuzioni corrisposte al personale maschile.

Lo sgravio contributivo conseguente risulta quindi pari al 6,64 per cento delle retribuzioni.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il provvedimento prevede inoltre, per le ragioni anzidette, uno sgravio contributivo aggiuntivo per le imprese operanti nel Mezzogiorno pari al 2,54 per cento delle retribuzioni, derivante dall'esonero dal pagamento del contributo per l'assistenza economica delle lavoratrici madri (0,53 per cento) e di 2,01 punti percentuali derivanti dalla riduzione dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

Per altro, allo scopo di rendere più efficace la lotta alle evasioni contributive, viene disposto che i suindicati benefici competono unicamente a quelle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ne restano altresì escluse — per un biennio — quelle imprese nei cui confronti sono accertate evasioni (il precedente testo parlava impropriamente di omissioni contributive riferite a periodi successivi al 1° gennaio 1980).

Infine, con lo stesso articolo 38 viene disposta la proroga, sino al 31 dicembre 1981, dei benefici contemplati dal primo e quarto comma dell'articolo 22 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 concernente, rispettivamente la riduzione dei contributi di malattia, nonché la proroga del contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti.

La riduzione complessiva degli oneri sociali comporta, per il periodo luglio-dicembre 1980, un beneficio per le imprese e correlativamente un onere per il bilancio dello Stato valutabile in circa 1.800 miliardi di lire.

II) *Interventi a sostegno delle esportazioni.*

La legge 24 maggio 1977, n. 227, prevede un collegamento tra il *plafond* assicurativo fissato per le operazioni all'esportazione che la SACE può ammettere a garanzia e le disponibilità per contributi negli interessi del Mediocredito centrale.

La legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, ha disposto per l'anno corrente, a fronte del limite assicurativo di 5.000 miliardi, l'assegnazione al Mediocredito centrale di lire 1.250 miliardi per contributi negli interessi sui finanziamenti all'esportazione.

Per effetto della lievitazione del costo del denaro accentuatasi negli ultimi mesi, il fabbisogno finanziario del Mediocredito centrale per ogni 100 miliardi di finanziamento agevolato, inizialmente previsto in lire 33 miliardi, si aggira ora sui 38 miliardi, per cui con l'assegnazione di lire 1.250 miliardi sarebbe possibile agevolare, nel 1980, solo finanziamenti per complessive lire 3.300 miliardi.

Senonché, nell'anno corrente, si prevede che perverranno al Mediocredito centrale nuove richieste di agevolazioni per circa 4.850 miliardi: 3.750 a fronte delle garanzie rilasciate dalla SACE e 1.100 di nuovi finanziamenti nella forma dello smobilizzo prosoluto e di operazioni cosiddette « triangolari » effettuate da banche estere.

A fronte di tali richieste complessive, il fabbisogno globale del Mediocredito centrale è valutato in 1.850 miliardi, con un aumento, quindi, di 600 miliardi rispetto all'assegnazione prevista dalla legge finanziaria.

L'economia internazionale presenta una tendenza recessiva che comporterà una decelerazione della domanda estera e maggiori difficoltà per le esportazioni italiane nello sforzo di mantenere l'attuale quota di mercato, sforzo reso più difficile per effetto dell'elevato livello di inflazione italiana.

Appare perciò necessario mantenere il sostegno del credito agevolato agli esportatori e quindi non far mancare mezzi finanziari al Mediocredito centrale.

Pertanto, è stata disposta (articolo 39, già articolo 2 del precedente decreto-legge), un'ulteriore assegnazione al fondo contributi costituito presso il Mediocredito centrale con la legge 28 maggio 1973, n. 295.

In proposito il precedente decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, aveva previsto

una assegnazione di lire 600 miliardi ripartita in cinque anni. Nella discussione davanti al Senato, tale importo è stato ridotto a lire 550 miliardi (articolo 39) ripartito in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e poi da determinare annualmente per gli anni dal 1981 al 1985. La differenza di lire 50 miliardi è stata destinata (vedi articolo 41) alla Cassartigiana per costituire un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, per agevolare, in base all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, i crediti delle imprese artigiane connessi all'esportazione di merci. L'attribuzione dei suddetti 50 miliardi al fondo speciale, ripartiti in tre anni a partire dal 1981, ha natura compensativa con la riduzione di analogo importo al fondo contributi presso il Mediocredito centrale, in quanto l'onere per il bilancio per l'anno 1980 rimane invariato.

Oltre che nel settore all'esportazione, il Mediocredito centrale opera anche nel settore interno finanziando gli istituti e le aziende di credito autorizzati all'esercizio del credito a medio termine a favore delle piccole e medie imprese.

La piccola e media industria italiana rappresenta una parte importante e dinamica dell'industria italiana e ciò pure in presenza di una situazione oggettiva delle meno agevoli; infatti l'apporto dell'agevolazione creditizia si è ristretto al centro-nord ai soli ammodernamenti, mentre al sud non ha ancora trovato la desiderata applicazione per l'intreccio e l'accavallarsi del sistema legislativo. Inoltre, la piccola e media industria, in quanto esportatrice, opera prevalentemente nell'ambito del MEC (oltre che, più in generale, nell'ambito dell'OCSE) ed è quindi esposta non solo al massimo della concorrenzialità, ma anche al minimo del supporto previsto per i crediti all'esportazione.

Per il sostegno creditizio della piccola e media impresa furono a suo tempo costituiti, in base alla legge 22 giugno 1950, n. 445, i Mediocrediti regionali. Tali istituti, però, attraversano un periodo di notevole difficoltà a reperire i mezzi finanziari necessari. Il Mediocredito centra-

le da parte sua nel corso dei prossimi sei mesi potrà sostenere il sistema con mezzi di varia provenienza per circa 250-350 miliardi massimo, a fronte di un fabbisogno sia dei Mediocrediti regionali che degli altri istituti di credito che operano con la media e piccola industria di circa 900 miliardi.

Pertanto la costituzione di un fondo a carattere rotativo per l'importo di lire 500 miliardi presso il Mediocredito centrale, finalizzato al rifinanziamento dei Mediocrediti regionali, contribuirà a risolvere la situazione sopra descritta determinando, in base al moltiplicatore di 2 a 1 per interventi del genere, un volume di investimenti, in corso o da realizzare, intorno a lire 1.000 miliardi, con ulteriori effetti indotti sia sul livello dell'occupazione che sui costi unitari del prodotto e quindi anche con un effetto positivo per la concorrenzialità nelle esportazioni. Inoltre il provvedimento consente da un lato di assicurare un più sano equilibrio finanziario delle imprese e dall'altro di incentivare l'attività dei Mediocrediti regionali, specie di quelli in corso di costituzione, tra cui i Mediocrediti di Puglia e Abruzzo, mettendoli in grado di svolgere la loro utile funzione a favore delle piccole e medie imprese.

Altro settore in cui si ritiene opportuno intervenire nell'attuale congiuntura economica è quello artigiano. Gli investimenti nel settore richiedono bassa quota di capitale per addetto e danno luogo ad alta intensità di lavoro. Gli effetti sono quindi particolarmente rapidi e danno luogo ad un notevole assorbimento di occupazione.

In questo campo opera la Cassa per il credito alle imprese artigiane, la quale agevola le operazioni creditizie a favore delle aziende del settore mediante il risconto (con l'impiego del fondo di dotazione) e la concessione del contributo agli interessi (con impiego del fondo contributi).

Nel corso del 1979, a fronte di richieste di agevolazioni creditizie per circa 1.466 miliardi, la Cassartigiana ha potuto ammettere alle agevolazioni, dati i mezzi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a disposizione, operazioni di credito per complessive lire 736 miliardi.

Gli investimenti realizzati dalle imprese con il sostegno delle agevolazioni creditizie hanno raggiunto l'importo di circa 1.185 miliardi, creando circa 52 mila nuovi posti di lavoro (pari al 25,9 per cento di quelli realizzati dal sistema economico nel 1979).

Nel 1980 si prevede un flusso di domande per circa lire 2.200 miliardi, ciò che comporta un fabbisogno per risconto pari a lire 600 miliardi e per contributi negli interessi pari a lire 850 miliardi.

La domanda complessiva ipotizzata, se accolta integralmente, potrà attivare un volume di investimenti di circa lire 3.500 miliardi, con la creazione di circa 140 mila nuovi posti di lavoro.

Ciò posto, tenuto conto che la ricordata legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, ha disposto l'assegnazione al fondo contributi della Cassartigiana di lire 420 miliardi in più esercizi (sufficienti per agevolare finanziamenti per lire 1.135 miliardi), si rende necessaria un'ulteriore assegnazione di lire 430 miliardi. Per il risconto, invece, il fondo di dotazione della Cassa, considerati i rientri, relativi alle operazioni in ammortamento e l'assegnazione di lire 120 miliardi già disposta con tale legge finanziaria, deve essere ulteriormente aumentato di lire 180 miliardi.

Detti maggiori mezzi finanziari verranno ripartiti: a) per il fondo contributi di lire 430 miliardi in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e la differenza da determinarsi annualmente in ciascuno degli anni dal 1981 al 1986; b) per il fondo di dotazione di lire 180 miliardi in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e la differenza da determinarsi annualmente in ciascuno degli anni 1981 e 1982. Tali determinazioni saranno effettuate con la legge finanziaria. Così pure si autorizzano la Cassa per il credito alle imprese artigiane ed i Comitati tecnici regionali a concedere alle imprese artigiane un contributo in conto canone nei limiti e con le modalità già previsti per gli altri comparti del credito agevolato, come l'industria ed il commercio. Ciò allo scopo

di consentire anche agli artigiani di disporre, mediante lo strumento della locazione finanziaria di macchinari costantemente adeguati alle esperienze della tecnologia. Allo scopo poi di favorire gli operatori meridionali, la garanzia dell'apposito fondo interbancario, la garanzia dell'apposito fondo interbancario viene elevata dal 70 al 90 per cento delle eventuali perdite sofferte per le operazioni poste in essere in favore delle aziende localizzate nei territori della Cassa per il mezzogiorno. Inoltre, per agevolare le imprese artigiane riunite in consorzi o cooperative, viene stabilito che il finanziamento concedibile al consorzio o alla società consortile è pari al fido di cui può beneficiare la singola impresa artigiana (in atto 90 milioni di cui 30 a carico dei fondi regionali) moltiplicato per il numero delle imprese facenti parte del consorzio o della società consortile.

Inoltre per potenziare l'attività dei consorzi costituiti tra piccole e medie imprese per facilitare il commercio con l'estero, viene assegnata un'ulteriore somma di lire un miliardo al Ministero del commercio con l'estero, da utilizzare per la concessione di contributi in favore dei consorzi e delle società consortili che hanno come scopo sociale l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione di materie prime e di semilavorati da utilizzare dalle imprese stesse.

La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE - è stata costituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, con un fondo di dotazione di lire 20 miliardi con lo scopo di assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Gli impegni assicurativi della SACE sono garantiti dallo Stato, nei limiti fissati annualmente con la legge di bilancio.

Attraverso la SACE si mira quindi principalmente ad incrementare le esportazioni di merci e di servizi e perciò a sostenere la produzione interna, a consentire una idonea partecipazione all'attività di espor-

tazione delle piccole e medie imprese, a facilitare le esportazioni con pagamento dilazionato che si finanziano sul mercato estero nonché ad attuare gli impegni internazionali assunti dal Governo.

Le garanzie accordate dalla SACE a tutto il 30 giugno 1980 ammontano a 18.000 miliardi di lire, entità questa di tutto rilievo se si considera che negli ultimi tempi le vicende politiche che hanno interessato taluni paesi importatori di prodotti nazionali rendono più elevato il rischio delle operazioni coperte dalla garanzia.

A fronteggiare gli oneri potenziali insiti sul volume di garanzie accordate vi sono l'importo netto dei premi assicurativi e il fondo di dotazione, che consentono, d'altra parte, di far luogo ai pagamenti quando vanno in sinistro le operazioni assicurate dalla SACE. È pur vero, come accennato, che gli impegni assicurativi della SACE sono garantiti dallo Stato, ma i tempi tecnici non brevi per i pagamenti a carico del bilancio non sono sempre compatibili con quell'esigenza di tempestività degli interventi della Sezione che, specie per taluni tipi di operazioni, quali le triangolari, viene meglio soddisfatta dalla disponibilità immediata di mezzi finanziari propri.

L'aumento del fondo di dotazione della SACE di lire 100 miliardi, ripartito in 30 miliardi di lire per l'anno 1980 e 70 miliardi di lire per l'anno 1981, appare quindi necessario oltre che per accrescere la potenzialità operativa della Sezione anche per attivare tempestivamente i pagamenti agli esportatori, in caso di inadempienza del debitore estero, così da mantenere inalterata la loro presenza sul mercato estero e la loro competitività.

La cooperazione svolge un ruolo importante nell'attività produttiva e, avendo per sua caratteristica l'apporto da parte dei soci di capitale e di lavoro, costituisce uno strumento notevole per produrre a costi contenuti da parte di piccoli e medi organismi.

Il sostegno creditizio è il mezzo per assecondare e rafforzare la cooperazione con benefici effetti per tutta l'economia

nazionale. Opera nel settore la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, costituita in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, la quale, con un fondo di dotazione pari attualmente a 110 miliardi di lire apportato dal Tesoro dello Stato e con l'apporto finanziario della Banca nazionale del lavoro, svolge una attività capillare a favore della cooperazione, particolarmente nel campo del credito di esercizio, praticando tassi inferiori a quelli del sistema bancario.

Nel solo 1979 la Sezione ha deliberato quasi 5.000 operazioni per un ammontare complessivo di lire 766.902 milioni; nel primo trimestre del corrente anno le operazioni deliberate sono state 1.611 per un importo complessivo di lire 241.770 milioni.

Per consentire alla Sezione di incrementare ulteriormente il proprio sostegno a favore del movimento cooperativo, è necessario un congruo aumento del fondo di dotazione, altrimenti la stessa si troverà costretta, nel giro di pochi mesi, a frenare prima e ad arrestare poi il sostegno creditizio alla cooperazione.

Ad evitare ciò vengono conferiti 45 miliardi di lire al fondo di dotazione della Sezione, ripartito in ragione di 15 miliardi di lire per l'anno 1980 e la differenza da determinarsi per ciascuno dei successivi anni 1981 e 1982.

III) *Interventi per i territori del Mezzogiorno*

L'articolo 46 autorizza la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere ulteriori impegni per l'integrazione del programma 1980 nel settore dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Come è noto, infatti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno approva i programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere reso dal Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, quale risulta

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sostituito dall'articolo unico della legge 5 agosto 1978, n. 480.

In sede di esame da parte di detto Comitato del programma annuale per il 1980 della Cassa per il Mezzogiorno, è emersa l'esigenza che l'indicato programma sia integrato in ordine agli interventi per progetti speciali ed infrastrutture industriali e siano in particolare previste quelle opere approvabili entro il corrente anno che assicurino un collegamento con i vari programmi regionali di intervento in corso di realizzazione e rendano, altresì, sufficientemente equilibrati sotto il profilo territoriale gli interventi della Cassa.

Si è reso perciò necessario reperire ulteriori fondi da destinare alla realizzazione di progetti speciali e di infrastrutture industriali e, in alternativa ad un ulteriore apporto di fondi da autorizzare mediante legge, si è ritenuto di procedere ad una ricognizione delle disponibilità finanziarie recate dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle corrispondenti effettive capacità di spesa.

In tale contesto è risultato possibile in pratica il reperimento di complessivi 900 miliardi, originariamente destinati alle agevolazioni industriali, ma in atto utilizzabili per la accennata integrazione del programma annuale della Cassa in dipendenza del fatto che l'inizio della concreta operatività del nuovo sistema degli incentivi all'industria, previsto dalla citata legge 2 maggio 1976, n. 183, non ha coinciso con l'anno finanziario dalla stessa considerato in sede di specifiche autorizzazioni annuali di spesa.

La Cassa per il Mezzogiorno viene pertanto autorizzata ad assumere impegni nel limite di lire 500 miliardi da destinare alla realizzazione di progetti speciali e di infrastrutture industriali, imputando detti oneri sulla autorizzazione di spesa di lire 2.500 miliardi, disposta con l'articolo 22, terzo comma, della citata legge n. 183, ai fini della concessione di contributi in conto capitale alle imprese industriali.

L'impegno di detti fondi è però consentito soltanto dopo che sia stato effettuato quello relativo alle ulteriori disponibilità finanziarie, concernenti la realizza-

zione delle indicate opere, recate in aggiunta a quelle previste dalla stessa legge 2 maggio 1976, n. 183, dall'articolo 47 della legge finanziaria 1979 (legge 21 dicembre 1978, n. 843) e dall'articolo 30 della legge finanziaria 1980 (legge 24 aprile 1980, n. 146).

Nella ipotesi di insufficienza della integrazione dei fondi, è previsto che il Ministro possa autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere ulteriori impegni per la realizzazione di progetti speciali e di infrastrutture industriali sul cennato stanziamento di 2.500 miliardi di lire, di cui al citato articolo 22, terzo comma, della legge n. 183, nel limite di lire 240 miliardi e nel limite di lire 160 miliardi sullo stanziamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, relativo al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Gli articoli da 47 a 49 prevedono un complesso di interventi articolati nei territori meridionali, con particolare riguardo alle zone che presentano situazioni più gravi di crisi dal punto di vista economico e occupazionale. E ciò attraverso l'attivazione di iniziative per le quali in gran parte sono disponibili le necessarie progettazioni presso le varie amministrazioni statali e locali.

Si tratta di una manovra combinata che dovrebbe consentire, in tempi relativamente brevi, di dar luogo ad investimenti produttivi, peraltro integrati con un più razionale assetto del territorio, che, oltre agli scopi sopra individuati (sviluppo economico ed occupazione di manodopera), dovrebbe costituire una effettiva premessa per una intensificazione degli investimenti, capace di generare effetti indotti e quindi l'avvio di una più concreta ed incisiva fase di sviluppo.

A tale fine sono previsti:

a) uno stanziamento di 220 miliardi, a favore dell'ANAS, per nuove costruzioni stradali e per completamenti funzionali di arterie già avviate, i cui progetti, disponibili presso la Cassa per il Mezzogiorno, saranno tempestivamente trasferiti alla Azienda;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) uno stanziamento di 200 miliardi alle Ferrovie dello Stato per il raddoppio di alcune linee ferroviarie che possono assolvere un ruolo significativo nello sviluppo del sistema ferroviario meridionale, attraverso il collegamento lungo importanti direttrici di traffico;

c) un ulteriore stanziamento di 226 miliardi a favore del fondo dei programmi regionali di sviluppo, per la definitiva ultimazione del programma di completamento di interventi soprattutto nel settore delle opere igienico-sanitarie già autorizzato dall'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e per i quali le disponibilità finanziarie previste nello stesso articolo sono risultate insufficienti. Si tratta di un programma di opere (così detto 3° elenco) fornito dalla Cassa per il Mezzogiorno, per la cui realizzazione la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, dopo averlo esaminato, ha recentemente invitato il Governo a reperire disponibilità finanziarie occorrenti per la sua definitiva realizzazione;

d) un ulteriore stanziamento di 337 miliardi a favore della Cassa per la realizzazione di interventi urgenti riguardanti alcune zone di grave crisi economica e sociale di rilevanza nazionale, quali Gioia Tauro, Napoli, la Sicilia e la Sardegna. Tale stanziamento è finalizzato ad integrare l'apporto finanziario recentemente destinato alla Cassa per il programma 1980 nel settore dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali;

e) un'assegnazione di 30 miliardi al comune di Napoli per la realizzazione di opere urgenti di manutenzione straordinaria nel campo igienico-sanitario e della viabilità, che consentirà l'avvio immediato di lavori capaci di occupare rapidamente una sensibile aliquota di mano d'opera disponibile nella città partenopea.

Alla specifica indicazione delle opere di cui alle lettere a) e b) che saranno realizzate dall'ANAS e dalla Cassa per il Mezzogiorno provvederà il CIPE su proposta del Ministro per il Mezzogiorno.

È inoltre previsto uno stanziamento di 50 miliardi per ricerche e progettazioni fi-

nalizzate agli insediamenti produttivi nella zona di Gioia Tauro da destinare all'EFIM.

Oltre le iniziative descritte emerge la necessità di particolari interventi, capaci di incidere specificamente e sollecitamente nei settori e nelle aree di più acuta crisi strutturale.

Si è individuato, quindi, un complesso di zone ubicate nel Sud del paese, maggiormente bisognose di nuove iniziative, ove attuare centri propulsivi capaci di dar vita a processi di sviluppo con caratteristiche di durevolezza.

La prontezza con cui si deve intervenire consiglia di utilizzare strumenti operativi già esistenti che utilizzino collaudate capacità operative rese inattive dalla crisi che ormai da anni ha reso meno mobile il settore delle partecipazioni statali.

Pertanto con l'articolo 50, nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per il periodo 1980-84, viene autorizzata la spesa di lire 500 miliardi da destinare particolarmente ad iniziative industriali in Campania ed in Calabria.

Non si è con ciò inteso incrementare in modo generico o generalizzato il fondo di dotazione dell'IRI, bensì si è voluto operare una scelta qualitativa, individuando le aree che maggiormente necessitano di spinte propulsive economiche, capaci di agire da volano rispetto a tutte le altre iniziative che scaturiranno dalla normativa complessivamente posta dal decreto-legge.

La scelta è stata quindi di destinazione alla accelerata realizzazione di specifiche iniziative e progetto di ampliamento industriale e di localizzazione in aree del Mezzogiorno particolarmente colpite dalla crisi, ma con infrastrutture e strutture specifiche già predisposte a recepire in via immediata la propulsione ad un più avanzato sviluppo che con questo complesso di norme si intende proporre.

I settori nei quali è apparso più incisivo l'intervento sono quelli meccanico, agro-alimentare e siderurgico.

Per gli stessi fini viene conferita al fondo di dotazione dell'ENI la somma di lire 100 miliardi.

Una parte di tale somma, per 60 miliardi, sarà utilizzata per la rapida realiz-

zazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, nel quadro del « programma carbone » dell'ENI.

Tale programma, che costituisce una delle principali misure volte a contenere le importazioni di petrolio greggio, prevede nel suo complesso una spesa di 1.800 miliardi nel quinquennio 1980-84 e determina in 200 miliardi la spesa per lo sfruttamento del carbone Sulcis.

A questo proposito, va posto in rilievo che, mentre è in fase avanzata lo studio per la trasformazione del carbone, mediante gassificazione, in prodotti petroliferi pregiati, il grezzo estratto si presta ad una utilizzazione tal quale come combustibile per l'alimentazione di centrali produttrici di elettricità, mediante procedimenti di combustione che consentono la eliminazione dell'elevato contenuto di zolfo.

Circa i tempi di realizzazione si precisa che la preparazione dell'attività mineraria, che impegna circa 1.500 unità, può essere iniziata subito, essendo stati completati da una parte il progetto tecnico di sviluppo della prima sezione del giacimento e, dall'altra, quello relativo all'economica utilizzazione del combustibile estratto, con tutte le necessarie verifiche di redditività dell'iniziativa, che prevede livelli di produzione iniziale di 4 Mt all'anno.

I residui 40 miliardi sono invece destinati a realizzare interventi sostitutivi connessi al riassetto urgente di alcune unità produttive operanti in Basilicata nel settore chimico e fibre. Detti interventi riguardano l'avvio di iniziative nei settori dei tecnopolimeri, dei manufatti in materia plastica e nella chimica secondaria che daranno occupazione a 900-1.000 unità, con un investimento in partecipazione con privati.

Con l'articolo 52 viene autorizzata, per il triennio 1980-82 la spesa di lire 50 miliardi intesa a finanziare i processi di ristrutturazione e di riconversione dell'Azienda tabacchi italiani, che cede al Monopolo di Stato la produzione di carta per sigarette. La spesa sarà erogata nella misura di lire 16 miliardi ai Monopoli di Sta-

to e di lire 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM.

Gli articoli da 53 a 57 stabiliscono uno speciale intervento per avviare la prima fase del « Piano di metanizzazione del Mezzogiorno » per un importo complessivo di 605 miliardi, nel triennio 1980-82 ed autorizzano la redazione del piano organico generale per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Alla elaborazione del predetto piano, da effettuare su iniziativa del Ministro dell'Industria, partecipano il Ministro per il Mezzogiorno, il Comitato delle Regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali.

La prima fase del piano si inquadra nelle linee del piano generale, che dovrà essere approvato entro dodici mesi, e risponde alle esigenze di programmazione e di sviluppo prospettate dalle Regioni meridionali.

L'intervento è finalizzato alla promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano nel Mezzogiorno e alla trasformazione e ampliamento delle reti esistenti.

A tal fine saranno concessi ai comuni e ai loro consorzi contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, e mutui decennali al tasso agevolato del 3 per cento, per un ulteriore 30 per cento della spesa.

La rimanente quota sarà coperta mediante i contributi in conto capitale del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Gli adduttori secondari, destinati a zone particolarmente depresse della Calabria, della Basilicata e del Molise, saranno realizzati dall'ENI, al quale saranno accordati contributi in conto capitale nel limite del 40 per cento della spesa preventivata.

L'istruttoria tecnica dei progetti è concentrata presso la Cassa per il Mezzogiorno.

IV) *Risanamento gruppo SIR.*

La crisi dell'industria chimica e in particolare la crisi della SIR impone la

adozione, con carattere di assoluta urgenza, di misure atte ad assicurare il risanamento.

La strada che si è ritenuto di seguire è quella che prevede l'assunzione da parte dell'ENI, in mandato fiduciario, della gestione delle azioni della SIR per un periodo che non potrà superare il termine del 31 luglio 1981.

Il mandato sarà conferito all'ENI attraverso un meccanismo che prevede: la copertura delle perdite della SIR al 30 giugno 1980 da parte di un consorzio bancario, un conferimento di capitale da parte di detto consorzio per un valore non inferiore a 40 miliardi; la costituzione di un apposito Comitato per gli interventi nella SIR; la partecipazione del Comitato al capitale del « Consorzio bancario » nella misura del 60 per cento; l'erogazione di finanziamenti da parte del Comitato, a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

La copertura delle perdite della SIR finanziaria al 30 giugno 1980 è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

Seguendo un provvedimento già adottato in occasione della soppressione dell'EGAM, l'ENI è tenuto ad elaborare, entro il 31 maggio 1981, d'intesa con il Comitato, un programma che individui le ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti, le partecipazioni e le aziende inquadrabili nell'ente stesso, le aziende cedibili e quelle da liquidare, fermo restando, durante la gestione fiduciaria, il mantenimento dell'occupazione esistente.

Al Comitato, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, è versata la somma di 350 miliardi di lire ivi comprese le somme già assegnate dal decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, alla GEPI, che vengono così rifinalizzate e assorbite.

Entro il 31 ottobre 1980 il Comitato, d'intesa con l'ENI, definisce la previsione

di risultato economico e quindi il fabbisogno finanziario fino al 31 luglio 1981, sottoponendo la previsione stessa e il programma all'approvazione del CIPI, attraverso il Ministro delle partecipazioni statali.

L'ENI potrà essere così autorizzato ad acquisire entro il 31 luglio 1981 le partecipazioni, le aziende e gli impianti integrabili con altre attività dell'ENI, utilizzando dopo l'approvazione del conto di previsione e previa autorizzazione del Ministro del tesoro, altre somme che dovessero rendersi necessarie nel limite massimo complessivo di 500 miliardi.

Il Comitato per l'intervento nella SIR viene istituito presso il Ministero delle partecipazioni statali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Viene infine istituita (articolo 65) una sezione speciale della Cassa depositi e prestiti con il compito di acquisire le ragioni di credito al 30 giugno 1980, assistite da garanzie reali sugli impianti, degli istituti di credito speciali nei confronti delle imprese del gruppo SIR.

A detti istituti saranno rilasciati in contropartita titoli infruttiferi decennali, non negoziabili, di pari ammontare, il cui ammortamento avrà inizio il 1° gennaio 1981.

Inoltre si dispone il temporaneo esonero della SIR dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposte di fabbricazione, a prescindere dal requisito della notoria solvibilità. La deroga è estesa alle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria per il periodo in cui questa è in corso.

V) *Interventi particolari nel settore industriale a sostegno dell'occupazione.*

Nel quadro degli interventi previsti per il settore industriale a sostegno dell'occupazione si inserisce l'ulteriore aumento del capitale della GEPI-spa (articolo 32).

Tale aumento, per complessivi 336 miliardi ripartiti tra i noti enti conferitori IMI, EFIM, ENI e IRI, è diretto non solo a consentire un recupero di operatività della società, ma anche ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo prioritario dello sviluppo nel Mezzogiorno, mediante immediati interventi (per una quota complessiva di 100 miliardi di lire) per la ristrutturazione e la riconversione di aziende localizzate nella Regione Calabria e nella provincia di Napoli.

È previsto, poi, che nei casi espressamente definiti dal CIPI entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in base alla gravità della crisi aziendale e alla situazione economica di singoli comuni e province nel territorio del Mezzogiorno o dei punti di crisi del piano di risanamento fibre di cui alla delibera del medesimo CIPI dell'8 luglio 1980, la GEPI è autorizzata a costituire Società per l'assunzione dei lavoratori delle aziende interessate da destinare in seguito a nuove iniziative industriali.

Con l'articolo 59 si conferisce al fondo di dotazione dell'IRI, per l'anno 1980, la somma di lire 400 miliardi da destinarsi, per tramite della STET, alla ricapitalizzazione della SIP per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia.

Questo apporto finanziario, unito agli altri flussi che potranno derivare alla SIP dall'attivazione di altre fonti di finanziamento, tra cui quelle connesse a maggiori introiti per cessioni di servizi, mira a consentire l'attuazione del programma di sviluppo formulato nel novembre del 1979, con conseguente mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle aziende operanti nello specifico settore e in quelli connessi.

Tale programma prevede, per i primi 18 mesi, nell'arco 1980-81, investimenti pari a lire 4.500 miliardi, di cui il 30 per cento per il potenziamento del servizio telefonico nelle zone del Mezzogiorno. Complessivamente si prevedono, nel 1980: 800.000 nuovi abbonamenti, 22.000 telefoni pubblici e l'installazione di 15.000 punti terminali per trasmissioni dati; nel

1981: 825.000 nuovi abbonamenti, ancora 22.000 telefoni pubblici e 16.800 nuovi punti terminali. In particolare nel Mezzogiorno è previsto un incremento medio di abbonati del 7,4 per cento nel 1980 — con punte dell'8,6 in Calabria e del 10 per cento in Basilicata — e del 7 per cento nel 1981, a fronte di un aumento medio nazionale nei due anni del 6,5 per cento.

Potrà essere in tal modo assicurata la piena difesa dell'occupazione dell'intero settore delle telecomunicazioni, che ammonta a circa 300.000 persone, fra esercizio, produzione, installazione e comparti indotti. In particolare con il rapido riavvio delle commesse da parte della SIP viene superato il ricorso alla Cassa integrazione guadagni motivato dalla precedente riduzione degli investimenti della concessionaria.

La difesa dell'occupazione nel settore assume un valore particolare in quanto il 40 per cento degli approvvigionamenti della SIP è fornito da unità produttive e riguarda installazioni localizzate nelle aree del Mezzogiorno.

Per quanto concerne specificamente la SIP sono altresì previsti incrementi netti nella misura di 1.500 persone l'anno, per un totale di 3.000 persone entro la fine del 1981. Tenuto conto anche degli esodi — che in caso di crisi sarebbero stati rimpiazzati solo in parte — le assunzioni totali ammonteranno nel biennio a circa 5.500 persone, di cui 1.500 nel Mezzogiorno.

Particolare impegno verrà rivolto anche al miglioramento della produttività attraverso il miglioramento dell'organizzazione aziendale e l'adozione di appropriate tecniche di automatizzazione di servizi speciali e di rilevazione dei guasti.

Il programma SIP prevede poi, accanto al rafforzamento dell'attività di base, un sensibile sviluppo dei moderni sistemi di trasmissione e dei nuovi servizi che rientrano nella vasta gamma di possibilità offerte dalla rete telefonica (teleconferenza, videolento, numerazione universale, videotex, eccetera).

Con l'articolo 70, per facilitare e rendere operativa la definizione di variazioni ai piani di ristrutturazione di alcune im-

prese approvati in base a leggi ora sopresse, si definisce meglio la competenza del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla ristrutturazione industriale, sciogliendo così un nodo interpretativo che è risultato molto intricato e di incerta soluzione.

L'incentivazione delle attività di ricerca industriale, attuate attraverso l'istituzione del fondo speciale per la ricerca applicata, ha inciso positivamente sulla problematica industriale del Paese favorendo spesso, attraverso il loro sviluppo tecnologico, il rilancio di numerose aziende.

Né è prova il crescente interesse del mondo produttivo dimostrato dal sempre più sostanzioso flusso delle domande di intervento.

La situazione attuale è di pratico esaurimento delle disponibilità: le operazioni deliberate e di prossima delibera da parte del CIPI saturano infatti i fondi destinati ai finanziamenti, lasciando solo un modesto margine per la concessione di contributi a fondo perduto. Sono per contro giacenti numerose domande che, pur valide, non hanno attualmente prospettive di soddisfacimento a breve scadenza.

In attesa, pertanto, della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, con l'articolo 36 si dispone per l'anno 1980 il rifinanziamento del fondo per la ricerca applicata nella misura di 100 miliardi di lire da ripartire — al fine di riequilibrare la sproporzione manifestatasi tra le disponibilità per i finanziamenti e quelle per i contributi a fondo perduto — in ragione del 60 per cento ai primi e del 40 per cento ai secondi.

La legge 14 luglio 1969, n. 471, prevedeva, nel limite del controvalore di 100 milioni di dollari, la concessione di finanziamenti a favore di enti ed istituti di credito pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata da utilizzare per fini esclusivamente scientifici e per i quali non era prevedibile la disponibilità entro breve tempo di analoghi prodotti nazionali. Tali rifinanziamenti

avrebbero potuto essere concessi entro il termine del 1° aprile 1980. Poiché tale termine è scaduto ed essendo residuo un importo pari ad un controvalore interno ai 70 milioni di dollari appare opportuno prorogare per un biennio detta scadenza per consentire l'accoglimento di numerose domande di finanziamento pervenute nel frattempo. Ciò si rende opportuno atteso che la legge 14 luglio 1969, n. 471, rappresenta l'unica possibilità specialmente per le università e gli ospedali di avvalersi di finanziamenti ad un tasso d'interesse conveniente (5,50 per cento annuo) per dotarsi di apparecchiature di avanzata tecnologia.

VI) *Interventi nel settore agricolo.*

Per quel che concerne il settore agricolo con l'articolo 72 viene autorizzato un ulteriore apporto di 100 miliardi di lire al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per consentirne una ripresa di attività in relazione alle numerose richieste d'intervento in atto, cui non è possibile far fronte con le attuali dotazioni della Cassa e con i modesti rientri assicurati dai rimborsi degli assegnatari.

L'articolo 38, poi, mira al sostegno del mercato agro-alimentare, mediante l'autorizzazione di spesa di 150 miliardi, da destinare all'acquisto di mezzi gommati frigoriferi da assegnare in proprietà alle cooperative e relativi consorzi operanti nel settore. Al fine di assicurare la massima tempestività di realizzazione della particolare misura d'intervento, viene previsto il ricorso alla licitazione privata per l'approvvigionamento dei mezzi, una volta definito il relativo piano d'acquisto sulla base di opportune indicazioni attinte alla base, ovvero presso gli organismi interessati.

In materia di mercato, sotto il particolare profilo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari, con l'articolo 73 viene destinata la somma di 250 miliardi alla promozione di un piano nazionale che, in coerenza con le linee del Piano agricolo nazionale,

favorisca l'acquisizione, da parte di cooperative e loro consorzi, nonché di associazioni di produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di impianti già esistenti. Ciò in considerazione del duplice vantaggio che si ritiene di poter conseguire sia in termini di maggiore rapidità dell'intervento, sia sotto il profilo dello smobilizzo di impianti al momento non utilizzati.

L'articolo 74 tende a dare immediata attuazione all'impegno assunto in sede comunitaria in materia di aiuti alle aziende agricole nelle zone di montagna ed in quelle svantaggiate, di cui alla direttiva CEE n. 268 del 1975.

Con direttiva comunitaria n. 666 del 1980, l'indennità compensativa a favore di tali aziende è stata elevata dal 35 al 50 per cento per unità bovina adulta (UBA). Si rende pertanto necessaria un'integrazione dei fondi già a suo tempo disposti per il settore con la legge n. 352 del 1976.

Viene quindi prevista l'istituzione di un apposito fondo di 100 miliardi di lire da assegnare alle Regioni e alle province autonome su conforme deliberazione del CIPAA.

Con lo stesso articolo 74 si provvede, inoltre, ad autorizzare l'AIMA a corrispondere il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dal regolamento CEE n. 1357 del 1980, in relazione all'impegno di non commercializzazione del latte e dei suoi derivati, onde assicurarne l'utilizzazione per l'allevamento dei vitelli.

I successivi articoli 75 e 76 concernono la materia delle calamità naturali in agricoltura, attraverso sia il miglioramento delle condizioni d'intervento, sia il potenziamento finanziario del Fondo di solidarietà nazionale (50 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, in aggiunta alla dotazione originaria nonché all'integrazione già autorizzata con la legge finanziaria per l'anno 1979). Viene così data attuazione agli orientamenti già espressi in tal senso nella sede parlamentare, in materia di riordino e rifinanziamento del Fondo di solidarietà.

Con l'articolo 77, infine, si provvede ad integrare ulteriormente la dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, in considerazione delle attese degli operatori del settore e della proficuità finora dimostratasi nell'utilizzo del fondo medesimo.

VII) *Disposizioni relative ad aziende e istituti di credito pubblici.*

Nel quadro degli interventi volti a potenziare l'attività creditizia degli intermediari finanziari, la razionalizzazione e il riassetto del Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP - e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU -.

I due istituti furono costituiti con legge, rispettivamente, nel 1919 e nel 1924, con lo scopo il primo di finanziare gli enti pubblici territoriali e le aziende ad esse collegate e il secondo di finanziare l'esecuzione di opere e di impianti di pubblica utilità. Per legge al Consorzio di credito per le opere pubbliche è stato demandato il compito di gestire l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità quale sua sezione autonoma con propria personalità giuridica e distinto bilancio. Gli istituti, infatti, hanno, tra l'altro, in comune il presidente.

Successivamente, per effetto di varie leggi, l'attività dell'ICIPU è stata estesa in particolare per il finanziamento di attività industriali nel Mezzogiorno.

L'evoluzione della situazione rispetto a quella del 1919 e del 1924, la diversa e nuova attività svolta dall'ICIPU in aggiunta a quella tradizionale, la crisi del settore chimico che ha coinvolto anche l'istituto, pongono l'esigenza di fondere i due istituti così da creare un nuovo organismo con maggiore potenzialità e con patrimonio complessivo adeguato a fronteggiare i rischi creditizi attuali.

Si dispone, pertanto, la fusione dell'ICIPU mediante incorporazione nel Consorzio di credito per le opere pubbliche. Si precisano, quindi, le modalità per la fusione e si precisano le finalità dell'ente,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che viene abilitato ad effettuare operazioni di finanziamento a medio e lungo termine ad enti pubblici e aziende a questi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e di servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e di difesa del territorio. Si indicano inoltre le essenziali linee di riorganizzazione dell'ente e i criteri secondo i quali deve avvenire la fusione rimettendo al nuovo statuto — che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione e sarà approvato dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — la determinazione del capitale e delle norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti, le modalità dei trasferimenti di quote e la disciplina degli organi ivi comprese le rappresentanze ministeriali, nonché dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio.

Con l'articolo 81 si stabilisce che la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento.

Allo scopo di facilitare il reperimento di mezzi finanziari, si stabilisce poi (articolo 82) in lire 500 miliardi il limite per la concessione della garanzia dello Stato prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573 sulle obbligazioni emesse dagli Istituti di credito industriale.

VIII) *Depositi di fondi liquidi di enti pubblici.*

Il capo VIII disciplina i depositi dei fondi liquidi tenuti da enti pubblici presso le banche e presso la Tesoreria. I primi tre articoli (83, 84 e 85) mirano a ridurre il fenomeno della formazione di giacenze bancarie. L'indirizzo generale in questa materia è stato posto dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. L'obiettivo è quello di razionalizzare i canali finanziari pubblici, in particolare evitando l'inutile circuito, costoso per la collettività e oneroso per il

controllo delle grandezze finanziarie, che consiste nell'emissione di titoli da parte dello Stato per fornire fondi agli enti decentrati, i quali li depositano presso le aziende di credito, le quali a loro volta provvedono all'acquisto dei titoli di cui sopra.

Al contenimento e progressivo spegnimento di questo fenomeno concorrono già, oltre alle norme generali della legge n. 468, le norme relative alla finanza delle province e dei maggiori comuni in corso di conversione in Parlamento. Le norme del presente decreto si riferiscono all'INPS, agli enti e alle gestioni mutualistiche e alle regioni.

Per l'INPS si dispone il rientro in Tesoreria di tutte le giacenze bancarie presenti e dei futuri incassi presso il sistema bancario, in tempi più brevi di quelli attualmente previsti, ad eccezione di un *plafond* necessario come « working balance » che sarà stabilito a livello nazionale con decreto del Ministro del tesoro e che l'INPS provvederà a ripartire fra i singoli istituti di credito.

L'articolo 84 dispone il rientro in Tesoreria di tutte le disponibilità bancarie degli enti e delle gestioni mutualistiche.

Per quanto riguarda le Regioni (articolo 85) si provvede solo ad evitare ulteriori accrescimenti dei depositi, senza incidere sulle giacenze in essere, disponendo che le somme provenienti dal bilancio sono versate in Tesoreria e che le Regioni nel richiedere il prelievo di queste somme debbono prevedere il previo utilizzo delle loro disponibilità bancarie.

Nell'insieme, si prevede che queste misure dovrebbero produrre un minor esborso della Tesoreria, rispetto alle previsioni precedenti, di 2.150 miliardi.

L'articolo 86 dispone che i conti correnti presso la Tesoreria diventino infruttiferi per evitare l'artificioso accrescimento delle somme stanziati per l'anno, le quali sono già stabilite prevedendo la crescita dei prezzi.

L'effetto riduttivo di cassa di questa misura per il settore pubblico allargato è stimato per il 1980 in 150 miliardi.

In termini di fabbisogno le misure in questione determinano dunque un minor accumulo di depositi per 2.300 miliardi. Poiché la previsione precedente era di un accumulo netto di 1.050 miliardi, l'attuale previsione per il 1980 è di una riduzione netta di 1.250 miliardi dei depositi bancari pubblici (le cui consistenze a fine 1979 erano di circa 19.000 miliardi).

Infine, con l'articolo 87, al fine di favorire un maggiore afflusso di fondi presso le Tesorerie dello Stato, si stabilisce, a modifica di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980 n. 299, che i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti (in precedenza 20 mila abitanti) sono tenuti a versare il 70 per cento (in precedenza il 50 per cento) dell'importo di contributi, assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato ad apposite contabilità speciali presso le Tesorerie provinciali dello Stato.

IX) Copertura finanziaria.

L'articolo 88 reca la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dagli articoli dal n. 38 al n. 87 (l'articolo 37 reca un'autonoma copertura per la spesa in esso prevista).

I suddetti articoli dal n. 38 al n. 87 comportano, per l'anno 1980, una complessiva spesa di lire 3.624 miliardi cui si provvede con:

a) riduzione (per 200 miliardi) del capitolo n. 4678/Tesoro (« interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato »), in correlazione con quanto disposto dall'articolo 86 del presente decreto sulla infruttuosità dei conti correnti della Tesoreria;

b) riduzione (per 60 miliardi) del capitolo n. 7704/Industria (« Contributi in conto capitale ai comuni che intraprendono iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano, ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano) a seguito dei mag-

giori interventi previsti dagli articoli dal 53 al 57 del presente decreto e della contemporanea abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

c) riduzione (per 75 miliardi) del fondo globale di conto capitale, utilizzando la voce « ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura » di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364;

d) utilizzo, per lire 3.289 miliardi, dei nuovi o maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione negli articoli da 1 a 36 del presente decreto (che riproducono, con modifiche, le disposizioni del precedente decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288), e nelle disposizioni del Ministro delle finanze, emanate in data 2 luglio 1980, in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie, nonché in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

Come già precisato, dalla complessiva manovra tributaria è previsto un maggior gettito di lire 3.420 miliardi.

C) — DISPOSIZIONI FINALI.

Nella considerazione che l'unito decreto-legge è stato adottato nella perdurante vigenza dei precedenti provvedimenti urgenti n. 288/1980 e 301/1980, si è reso necessario, con l'articolo 89, disporre la sostituzione dei predetti provvedimenti al fine di evitare la coesistenza di normative dirette a disciplinare, in modo sostanzialmente analogo, le materie di cui si tratta.

La sostituzione ha altresì comportato la necessità di prevedere una specifica decorrenza di talune disposizioni, anche al fine di soddisfare particolari esigenze di natura tecnica alle quali non sarebbe stato possibile altrimenti provvedere.

Il decreto viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 1° settembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria, ed il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, concernente misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

Considerato che il Senato della Repubblica ha già approvato con modificazioni i disegni di legge di conversione in legge dei provvedimenti suddetti, ma che, per il tempo ancora a disposizione, non appare possibile pervenire nei termini prescritti alla conversione in legge dei provvedimenti stessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di garantire la difesa dell'economia nazionale, mediante le misure già in precedenza disposte tenuto conto delle modificazioni indicate dal Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 30 agosto 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

CAPO I

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

ART. 1.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, e delle edizioni musicali a stampa indicati al numero 79 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Al numero 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole « materiali audiovisivi » sono aggiunte le parole « e strumenti musicali ».

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90. 19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87. 11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il numero 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 2.

Alla tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17. 04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18. 05);

Nella stessa tabella A, parte seconda, il n. 40) è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 10. 06); ».

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per le cessioni e le importazioni di materie prime e semilavate occorrenti per le costruzioni edilizie effettuate anche in economia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

ART. 3.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A, parte seconda, numero 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda, destinati alla alimentazione umana l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

ART. 4.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

ART. 5.

I numeri 25) e 26) della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafilii, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92. 11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92. 13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85. 15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92. 11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92. 12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16, lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni dei beni di cui al numero 6) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del quindici per cento.

ART. 6.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per

cento, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima ».

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 7.

Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di divisione di cui al precedente articolo 6.

ART. 8.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, parte III - Servizi della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente articolo 2, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di films, nonché la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al n. 1, parte III - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

ART. 9.

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al n. 6), dopo la parola: « aziendali », sono aggiunte le seguenti: « rese dalle mense interaziendali ».

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese dalle mense interaziendali fino alla data di entrata in vigore del presente decreto con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento.

ART. 10.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli

enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

ART. 11.

Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

ART. 12.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

ART. 13.

Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale, eccettuati i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni concernenti i limiti di tempo entro cui vengono stipulati gli atti di assegnazione e di valore, nonché di capitale, delle case assegnate.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

ART. 14.

All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata ».

CAPO II

MODIFICA DELLE ALIQUOTE DI TALUNE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

ART. 15.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel IP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale.

ART. 16.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 107,13 a lire 112,43 al metro cubo.

ART. 17.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a lire 300.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei precedenti articoli 15 e 16 sono riservati allo Stato.

Le stesse disposizioni si applicano altresì alle giacenze indicate nel primo comma del successivo articolo 18.

ART. 18.

La denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competenti per territorio, degli alcoli nazionali o d'importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 3 luglio 1980 che non avevano ancora assolto il tributo o che avevano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei liquori, acquaviti, estratti alcolici e profumerie alcoliche, finiti o semilavorati, con esclusione di quelli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati, deve essere presentata entro il termine del 10 settembre 1980.

I soggetti obbligati alla denuncia degli alcoli tal quali e dei prodotti che alla data del 3 luglio 1980 avevano già assolto il tributo nella precedente misura devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, senza interessi, sulle quantità dichiarate, in tre rate uguali scadenti il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1980 e il 28 febbraio 1981.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

ART. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con

la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nello stesso articolo 18.

ART. 20.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040	lire 10;
fino a litri 0,100	lire 30;
da litri 0,200	lire 35;
da litri 0,250	lire 35;
da litri 0,350	lire 45;
da litri 0,375	lire 45;
da litri 0,500	lire 60;
da litri 0,700	lire 75;
da litri 0,750	lire 75;
da litri 1,000	lire 100;
da litri 1,500	lire 150;
da litri 2,000	lire 200;
da litri 2,500	lire 250;
da litri 3,000	lire 300.

ART. 21.

Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

ART. 22.

Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto era-

riale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni senza il pagamento di interessi.

ART. 23.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

ART. 24.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento differito. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dello stesso termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento differito e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

ART. 25.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari di fabbrica e sussidiari di fabbrica degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

ART. 26.

La parola « perdita » prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

ART. 27.

Per effetto della riduzione da lire 600.000 a lire 300.000 per ettanidro dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti, apportata dall'articolo 17 del presente decreto all'articolo 13 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, il rimborso delle maggiori somme versate sarà effettuato, per le giacenze indicate nell'articolo 18 del presente decreto e per gli alcoli estratti dai magazzini fiduciari, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 18 e, per gli alcoli importati, secondo le norme di contabilità doganale.

CAPO III**MISURE AGEVOLATIVE E DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI.****ART. 28.**

Sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

ART. 29.

Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera *b)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

ART. 30.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonché quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrispondenti agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione ».

ART. 31.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

ART. 32.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecentomilioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire ottocento milioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

ART. 34.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

ART. 35.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari agli otto decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposte precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ».

Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

ART. 36.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

TITOLO II

MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

CAPO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DI SPECIALI PROGRAMMI INDUSTRIALI E PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

ART. 37.

Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali di settori dell'industria italiana che per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative costituiscono strumenti fondamentali di sviluppo, nonché di settori nei quali si presentano difficoltà tali da creare grave turbamento all'economia nazionale, è autorizzato a carico del bilancio dello Stato un ulteriore apporto di complessive lire 1.500 miliardi in favore del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, istituito con l'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la cui attività ai fini degli interventi di cui al presente articolo è prorogata al 31 dicembre 1982. Il predetto stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli anni 1980, 1981 e 1982. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 150 miliardi.

Gli stanziamenti di cui al comma precedente sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo, progettazione, sperimentazione e preindustrializzazione di nuovi prodotti e processi produttivi.

Il CIPI indica annualmente i settori industriali, compresi tra quelli per cui sia stato deliberato il piano di settore ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i quali le imprese

possono presentare domanda di contribuzione ai sensi del presente articolo.

I contributi saranno pari al 70 per cento del costo complessivo dei programmi di cui al secondo comma del presente articolo, approvati dal CIPI, e non potranno comunque superare la durata di tre anni e l'importo globale risultante annualmente da:

a) una percentuale dell'ammontare dei salari e degli stipendi lordi, corrisposti nell'anno anteriore a quello cui si riferisce il contributo, come risultanti dei versamenti dei contributi previdenziali all'INPS. La suddetta percentuale è stabilita nella misura del 15 per cento per le unità lavorative occupate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella misura del 10 per cento per le unità lavorative occupate nella rimanente parte del territorio nazionale;

b) il 20 per cento degli investimenti fissi effettuati nell'anno anteriore a quello cui si riferisce il contributo, determinati dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle immobilizzazioni tecniche lorde, escluse le eventuali rivalutazioni di immobilizzazioni precedenti;

c) il 20 per cento dell'ammontare degli aumenti di capitale a pagamento e degli eventuali sovrapprezzi, nonché degli aumenti delle riserve mediante accantonamento degli utili effettuati nel corso del triennio indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo sono deliberati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Nel formulare dette proposte il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà accertare che i programmi non si pongano in contrasto con le indicazioni dei relativi piani di settore e che le imprese richiedenti siano dotate di strutture organizzative adeguate alla realizzazione dei programmi stessi.

Il CIPI dà comunicazione dell'avvenuta approvazione dei singoli programmi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede agli adempimenti concernenti l'erogazione dei relativi contributi.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per l'erogazione dei contributi del Fondo saranno stabiliti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

I contributi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e alle successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalla determinazione del reddito imponibile di impresa.

All'onere di lire 150 miliardi relativo all'anno 1980 di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 38.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuati con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

a) addizionale contributiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati;

b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera b), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo integrativo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, e contributi di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, previsti per i dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi nonché per i dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani;

d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e all'articolo 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.

Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, alle imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vengono riconosciute le seguenti riduzioni contributive:

a) esonero dal versamento dell'intera aliquota del contributo di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) riduzione di 2,01 punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo, al pari di quelle previste dal decreto-legge 29 febbraio 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché di quelle comunque in atto, si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali riduzioni contributive non si applicano altresì, per la durata di un biennio a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quelle imprese nei cui confronti siano state o saranno accertate evasioni contributive riferite a periodi successivi al 1° gennaio 1980.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI.

ART. 39.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 550 miliardi per gli anni dal 1980 al 1985 per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 40.

È conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali.

Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 41.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi per gli anni dal 1980 al 1982, di cui 60 miliardi per l'esercizio 1980.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi per gli anni dal 1980 al 1986, di cui 70 miliardi per l'esercizio 1980.

Presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è istituito un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, di lire 50 miliardi per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro negli anni dal 1981 al 1983. Lo stanziamento per l'anno 1981 resta determinato in lire 20 miliardi.

ART. 42.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei Comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai Comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle Regioni.

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle opera-

zioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

ART. 43.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

ART. 44.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare, per il triennio 1980-82, la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 15 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 45.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374, a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

CAPO III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO.

ART. 46.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché per la realizzazione delle

infrastrutture industriali di cui all'articolo 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto complessivo previsto dall'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, già aumentato dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché dall'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui all'articolo 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'articolo 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il completo assorbimento delle disponibilità di cui al precedente comma destinate al credito agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale provvede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito interessati affinché sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione di nuove domande di credito agevolato.

ART. 47.

Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonché di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è autorizzata:

a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per il triennio 1980-82 per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) l'assegnazione alle ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 per il raddoppio della linea fer-

roviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina, in aggiunta ai programmi di intervento nella rete ferroviaria dello Stato. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 40 miliardi;

c) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1980 e di lire 201 miliardi nell'anno 1981;

d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione delle opere incluse nel programma quinquennale 1976-80 e non ancora finanziate con i programmi annuali riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonché la Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incremento della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1976-80, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati;

e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le reti urbane idriche e fognanti, nonché per la viabilità e l'illuminazione urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeologica nella zona di Camaldoli.

Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

ART. 48.

L'articolo 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal presente:

« Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può

essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi ».

ART. 49.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1980-84 viene autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 miliardi di lire per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi e viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 50.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'IRI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da erogare in ragione, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare e siderurgico.

Nel quadro degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo si provvederà con produzioni provenienti, in via prioritaria, dal Mezzogiorno e, per il restante territorio, dalle zone svantaggiate individuate ai sensi della direttiva 75/268 del Consiglio delle Comunità europee.

ART. 51.

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione dell'ENI per il periodo 1980-84 è autorizzata la spesa aggiunta di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione del predetto Ente nazionale idrocarburi-ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna, e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Basilicata.

I programmi relativi alle iniziative di cui al comma precedente vengono comunicati al Parlamento indicando i termini di ultimazione.

ART. 52.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni dal 1980 al 1982 da erogarsi, nella misura di lire 16 miliardi ai monopoli di Stato e di lire 34 miliardi al fondo di dotazione dell'EFIM, per la

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI e per la realizzazione di iniziative sostitutive anche a copertura dei livelli occupazionali ex SAIM secondo un piano che dovrà essere approvato dal CIPI. Per l'anno 1980 lo stanziamento complessivo resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 53.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo nonché dei tempi di realizzazione delle opere.

Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 54.

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 53, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera a), nonché della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

A tal fine è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per cento della spesa, per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.

I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del precedente articolo 53 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera a).

L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

ART. 55.

Le provvidenze di cui al precedente articolo 54 sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 56.

Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente articolo 53 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

ART. 57.

L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente articolo 54 sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi.

CAPO IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

ART. 58.

Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla so-

cietà SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

Il mandato è conferito mediante girata, per procura, delle azioni della società SIR finanziaria S.p.a., per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

ART. 59.

È istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SIR, composto da quattro membri designati dal Consiglio dei ministri.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI o dall'IRI, nonché personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 64 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, e, ove occorra, gli esperti di cui al quarto comma.

Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

ART. 60.

Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo 58, il comitato di cui all'articolo precedente è autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni « Consorzio bancario S.p.a. - CBS », previa copertura, da parte di que-

sta, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumulate alla stessa data dalle società controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa società consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

La copertura delle perdite è a carico proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito e, ove ciò non sia sufficiente, è a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comitato è autorizzato ad erogare alle società del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione e ad apportare alle stesse società i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale.

I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

ART. 61.

Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;

c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti;

d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.

Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento della occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.

Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981.

Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da uno o più esperti nominati dal Consorzio bancario Società per azioni - CBS.

Il programma viene trasmesso al Parlamento a norma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 62.

Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981.

A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 64, terzo comma, del presente decreto.

ART. 63.

Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantegli quale azionista del Consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese;

2) la puntualità ed economicità della esecuzione del programma di risanamento formulato a norma del precedente articolo 61;

3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo;

4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente capo.

ART. 64.

Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al comitato di cui all'articolo 59.

A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli dal 58 al 63 la somma di lire 350 miliardi, in essa comprese le somme di cui al comma precedente.

Col decreto di cui all'articolo 62, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al secondo comma.

Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato di cui all'articolo 59 per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

ART. 65.

È istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti conferiti al capitale del consorzio e di quelli annullati per coperture di perdite ai sensi del precedente articolo 60.

In corrispettivo delle suddette ragioni di credito, la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli infruttiferi non negoziabili di durata decennale per un valore nominale di pari ammontare.

La gestione di tali titoli dovrà essere evidenziata in apposite poste di bilancio degli istituti di credito.

L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1981.

In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al precedente articolo 61, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo, devono essere versate alla sezione autonoma.

Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la sezione autonoma di cui al presente articolo.

ART. 66.

Le società del gruppo SIR - Società italiana resine - per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero di tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

ART. 67.

In relazione al disposto del precedente articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi — comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 — che sarà stanziata in ragione di lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente, negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

CAPO V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.

ART. 68.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la riconversione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

La somma complessiva di 336 miliardi prevista dal presente articolo sarà destinata dalla GEPI S.p.a. esclusivamente per nuovi interventi nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI S.p.a. destinerà l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

Nei casi espressamente definiti dal CIPI entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della gravità delle crisi aziendali, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonché a quello dei punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società per l'assunzione dei lavoratori delle aziende interessate da destinare, successivamente, a nuove iniziative industriali.

Nel tempo necessario alla individuazione, definizione e messa in esercizio delle iniziative industriali suddette, il personale godrà dei benefici di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 69.

È autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale della STET S.p.a. al fine di consentire alla società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessionaria telefonica SIP S.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

ART. 70.

Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente ai finanziamenti deliberati dagli stessi comitati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

ART. 71.

In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La comma suddetta è portata ad integrazione del « Fondo speciale per la ricerca applicata », di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferimenti disposti con l'articolo 29, primo comma, punto II, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *a*) e di lire 60 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *b*).

Il termine del 1° aprile 1980 per l'emissione di buoni poliennali del Tesoro al portatore, fissato dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1969, n. 471, recante finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata è prorogato al 1° aprile 1982.

CAPO VI.**INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO.****ART. 72.**

L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il triennio 1980-82. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 35 miliardi.

ART. 73.

Per gli anni dal 1980 al 1989 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare, in coerenza con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori agricoli a titolo principale senza scopi di lucro operanti nel settore.

La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'articolo 17 della citata legge 27

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dicembre 1977, n. 984. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 25 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 74.

È autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e province autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle regioni e province autonome.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

La gestione finanziaria dell'AIMA cui fa carico la spesa di cui al comma precedente è incrementata per l'anno 1980 di lire 11 miliardi, che vengono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 75.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Fondo di solidarietà nazionale ».

ART. 76.

Le provvidenze di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono estese alle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica.

L'importo di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è elevato da lire 500.000 a lire 1.500.000.

ART. 77.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato di lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 65 miliardi per il 1981.

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

ART. 78.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980.

Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali.

Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU.

Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione.

Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 79.

Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre

acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonché verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonché a imprese esercenti la locazione finanziaria di impianti industriali.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero: esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore del presente decreto.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

ART. 80.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le more per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Il decreto di approvazione del nuovo statuto del Consorzio stabilirà la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'articolo 78 del presente decreto.

Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa dei depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 78 e 79.

ART. 81.

La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento.

ART. 82.

Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

CAPO VIII

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI.

ART. 83.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito che riscuotono contributi per suo conto per riversare nelle contabilità

speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS tutte le disponibilità liquide dell'Ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'Ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito in parola per riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

ART. 84.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

ART. 85.

Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Le regioni sono tenute a produrre ogni due mesi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

ART. 86.

I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con ecce-

zione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

ART. 87.

Al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: « popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà », sono sostituite con le seguenti: « popolazione superiore a 10.000 abitanti affluiscono per il 70 per cento ».

CAPO IX

COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 88.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli dal n. 38 al n. 87 del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.624 miliardi di lire, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del cap. 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del cap. 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

b) quanto a lire 75 miliardi mediante corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura » di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 364;

c) quanto a lire 3.289 miliardi con utilizzo, per corrispondente importo, dei nuovi o maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, nel presente decreto e nelle disposizioni del Ministero delle finanze, emanate in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie, nonché in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, disposizioni che comportano maggiori entrate che si valutano in complessive lire 1.000 miliardi, di cui lire 600 miliardi per le imposte di registro, lire 80 miliardi per le imposte successorie,

lire 120 miliardi per l'imposta ipotecaria e lire 200 miliardi per l'imposta sul valore aggiunto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 89.

Il titolo I del presente decreto sostituisce il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ed hanno effetto dal 3 luglio 1980 le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, ad eccezione di quelle relative alle cessioni ed alle importazioni delle edizioni musicali a stampa, quinto comma, ad eccezione di quella relativa alle cessioni ed alle importazioni di gas per uso terapeutico, di reni artificiali e delle loro parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati a tali beni, e sesto comma; all'articolo 2, terzo comma; all'articolo 3; all'articolo 4; all'articolo 5, primo, secondo e terzo comma; all'articolo 6, primo periodo del primo comma e secondo comma; all'articolo 8; all'articolo 15; all'articolo 16; all'articolo 17; all'articolo 20; all'articolo 28; all'articolo 30, primo comma e all'articolo 34.

Il titolo II del presente decreto sostituisce il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e le disposizioni di tale titolo, per la parte in cui riproducono quelle del precedente decreto, hanno effetto dalla data del 9 luglio 1980.

ART. 90.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 agosto 1980.

PERTINI.

COSSIGA, PANDOLFI, REVIGLIO,
LA MALFA, BISAGLIA, FOSCHI,
DE MICHELIS, CAPRIA.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO.